

Zurich Valore Impresa

Assicurazione per le aziende

Contratto di Assicurazione a copertura dei rischi:
Danni alla proprietà (**RISCHI NOMINATI**), Furto, Responsabilità civile
Fabbricato, Responsabilità civile verso terzi e Prestatori di lavoro, Responsabilità
civile danni a terzi da prodotti, Salvareddito, Tutela legale, Assistenza.

Glossario e Condizioni di Assicurazione



Indice

Glossario	pag. 1 di 4
• Glossario giuridico	pag. 4 di 4
Condizioni di Assicurazione	pag. 1 di 45
Condizioni generali	pag. 1 di 45
Sezione Danni alla proprietà	pag. 2 di 45
• Cosa e come assicuriamo	pag. 2 di 45
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 3 di 45
• Condizioni integrative	pag. 3 di 45
• Condizioni particolari	pag. 4 di 45
• Garanzie aggiuntive	pag. 4 di 45
• In caso di Sinistro	pag. 11 di 45
Sezione Furto	pag. 14 di 45
• Cosa e come assicuriamo	pag. 14 di 45
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 15 di 45
• Condizioni integrative	pag. 16 di 45
• Condizioni particolari	pag. 16 di 45
• Garanzie aggiuntive	pag. 17 di 45
• In caso di Sinistro	pag. 17 di 45
Sezione Responsabilità civile Fabbricato	pag. 19 di 45
• Cosa e come assicuriamo	pag. 19 di 45
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 19 di 45
• Condizioni integrative	pag. 20 di 45
• Garanzie aggiuntive	pag. 20 di 45
• In caso di Sinistro	pag. 21 di 45
Sezione Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro	pag. 21 di 45
• Cosa e come assicuriamo	pag. 21 di 45
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 23 di 45
• Condizioni integrative	pag. 25 di 45
• Condizioni integrative per settori specifici	pag. 27 di 45
• Condizioni particolari	pag. 28 di 45
• Garanzie aggiuntive	pag. 28 di 45
• In caso di Sinistro	pag. 34 di 45
Sezione Responsabilità civile danni a terzi da prodotti	pag. 34 di 45
• Cosa e come assicuriamo	pag. 34 di 45
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 34 di 45
• Garanzie aggiuntive	pag. 36 di 45
• In caso di Sinistro	pag. 37 di 45

Sezione Salvareddito	pag. 37 di 45
• Cosa e come assicuriamo	pag. 37 di 45
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 37 di 45
• In caso di Sinistro	pag. 38 di 45
Sezione Tutela legale	pag. 39 di 45
• Premessa	pag. 39 di 45
• Cosa e come assicuriamo	pag. 39 di 45
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 41 di 45
• Garanzie aggiuntive	pag. 41 di 45
• In caso di Sinistro	pag. 41 di 45
Sezione Assistenza	pag. 43 di 45
• Premessa	pag. 43 di 45
• Cosa e come assicuriamo	pag. 43 di 45
• Delimitazioni ed esclusioni	pag. 45 di 45
• In caso di Sinistro	pag. 45 di 45
Allegati: Moduli di denuncia Sinistro	

Glossario

Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Addetti: Per Addetti si intende:

- i soci dell'Assicurato;
- i titolari dell'azienda;
- i familiari coadiuvanti (intendendosi per tali i familiari occupati continuativamente nell'azienda assicurata);
- gli associati in partecipazione;
- i Prestatori di lavoro (come da successiva definizione),

che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell'azienda stessa.
Sono esclusi dalla presente definizione:

- a) i soci e gli associati in partecipazione, apportatori di capitale, se non prestano la propria attività lavorativa presso l'azienda;
- b) le persone alle quali l'Assicurato ha appaltato o commissionato l'esecuzione delle "Attività Complementari";
- c) gli Appaltatori/subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o Addetti;
- d) le persone che sostituiscono Prestatori di lavoro temporaneamente assenti per Malattia, Infortunio, gravidanza, puerperio o aspettativa.

Annualità di Polizza: In una copertura poliennale si intende il periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di effetto della copertura (es. 12/3/2012 -12/03/2013).

Appaltatore/subappaltatore: La persona fisica o giuridica cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione dei lavori o di parte di essi. Ai fini della presente Assicurazione s'intendono equiparati all'Appaltatore/subappaltatore:

- il prestatore di un contratto d'opera come definito dall'art. 2222 del Codice Civile;
- il cottimista, inteso come lavoratore autonomo che compie prestazioni lavorative a tempo o a cottimo.

Apparecchiature elettroniche: I sistemi elettronici di elaborazione dati e le relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati; gli elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine; esclusi personal computer che rientrano nella definizione di macchinario.

Armadio corazzato: Il mezzo di custodia metallico con le seguenti caratteristiche:

- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm, con sagomatura antistrappo sul lato cerniere e a protezione delle serrature una piastra di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese;
- movimento di chiusura manovrato da maniglia o volante che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente;
- peso minimo di 200 Kg.

Assicurato: Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: Il contratto di Assicurazione.

Assicurazione a Primo Rischio Assoluto: La forma di Assicurazione in base alla quale l'Indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione dell'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione a valore intero: La forma di Assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale a carico dell'Assicurato, così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora risulti accertato dalla stime che il valore a nuovo delle Cose, al momento del Siniestro, eccede la somma assicurata.

Atto di terrorismo: L'atto commesso, in via esemplificativa e non esaustiva, con la minaccia o l'uso della forza o della violenza, da una persona o da un gruppo di persone su incarico od in connessione con organizzazioni terroristiche e/o governi, per scopi politici, religiosi, ideologici o comunque volti a destabilizzare il governo di qualsiasi nazione e/o a creare panico o sconcerto nella popolazione od in parti di essa.

Cassaforte: Il mezzo di custodia metallico con le seguenti caratteristiche:

- pareti in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 10 mm costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con mezzi meccanici (trapano, mola a disco, mazze, martelli a percussione, ecc);
- movimento di chiusura azionante catenacci ad espansione multipli o a lama continua posti su almeno due lati del battente;
- dispositivo di ancoraggio, se si tratta di Cassaforte a muro, ricavato od applicato sul corpo della Cassaforte in modo che questa una volta incassata e cementata nel muro non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo;
- peso minimo di 200 Kg se si tratta di Cassaforte mobile.

Committente: Il soggetto che affida a terzi lo studio e/o la realizzazione di opere o servizi di qualsiasi natura.

Compagnia: La società assicuratrice, ovvero Zurich Insurance plc – Rappresentanza Generale per l'Italia.

Contenuto (solo per il Furto): L'insieme dei seguenti beni:

- Macchinari, attrezzature e arredamento;
- Merci;
- Apparecchiature elettroniche

Contraente: Il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio e/o di altri.

Cose: Gli oggetti materiali e gli animali.

Danno indennizzabile: L'importo ottenuto dai risultati delle stime peritali prima dell'applicazione della regola proporzionale ove applicabile.

Danno liquidabile: L'importo ottenuto detrando dal Danno indennizzabile la Franchigia e/o lo Scoperto quando previsti, ferma l'applicazione di eventuali Limiti di Indennizzo e/o Risarcimento ove previsti.

Diaria giornaliera assicurata: L'insieme dei costi fissi di gestione, ossia le spese abituali sostenute dal Contraente/Assicurato relative all'esercizio dell'attività assicurata. A titolo esemplificativo: le utenze di acqua, gas, energia elettrica, riscaldamento, telefono, l'affitto e le spese dei locali, le retribuzioni e i contributi obbligatori dei Prestatori di lavoro, gli interessi e le spese per i mutui di finanziamento per i locali, i macchinari e le attrezzature, gli interessi passivi bancari, i premi delle polizze assicurative.

Esplosivi: Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o con l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad Esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono, e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati al relativo allegato A.

Esplosione: La deflagrazione per sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione.

Estorsione: La costrizione di qualcuno, mediante violenza o minaccia, a fare od omettere qualcosa per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Fabbricato: L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrato, recinzioni e cancellate, esclusa l'area del terreno ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario.

Fatturato: La somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi conseguiti da tutti gli assicurati coperti dalla presente Polizza nell'annualità di efficacia dell'Assicurazione, desunta dalla relativa voce di bilancio o dalla dichiarazione UNICO modello IRAP, al netto di

- fatturazione fra gli Assicurati (intercompany);
- I.V.A. o equivalenti imposte locali applicabili.

Franchigia: L'importo, espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, che viene dedotto dal Danno indennizzabile e che l'Assicurato tiene a suo carico.

Furto: L'impossessamento di Cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

Inabilità temporanea totale: La totale incapacità fisica di attendere all'attività professionale dichiarata in conseguenza di Infortunio o di Malattia.

I.N.A.I.L.: L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.

I.N.P.S.: L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Incendio: La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incombustibili: Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a

reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo: La somma dovuta dalla Compagnia per danni direttamente subiti dall'Assicurato.

Infiammabili: Le sostanze e i prodotti – ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali – non classificabili come “Esplosivi” che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 – allegato V.

Infortunio: L'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Intermediario assicurativo: La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Limite di Indennizzo: L'obbligazione massima della Compagnia per uno o più sinistri per periodo assicurativo, per una garanzia specifica. Tale limite non si intende in aggiunta al Massimale, ma è una parte dello stesso.

Macchinari, attrezzature, arredamento: Tutto quanto costituisca l'attrezzatura, l'arredamento e le dotazioni inerenti l'attività dichiarata. A titolo esemplificativo e non limitativo:

- macchine, impianti, serbatoi, Tubazioni, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti,
- impianti e mezzi di sollevamento, pesa nonché traino e trasporto non iscritti al P.R.A.;
- impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di segnalazione e comunicazione;
- mobilio industriale, di ufficio, cancelleria, stampati, macchine per ufficio in genere, compresi personal computer, registri, archivi, disegni, documenti, microfilm;
- indumenti di lavoro;
- Apparecchiature elettroniche (come da specifica definizione);
- stampi, modelli e simili.

Malattia: L'obiettiva alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio.

Malattia mentale: Ogni patologia mentale e del comportamento (come per esempio psicosi, nevrosi, sindromi depressive, disturbi dello sviluppo psicologico, anoressia, bulimia, ecc.) ricompresa nell'articolo V della decima revisione della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD - 10 del OMS).

Massimale: L'obbligazione massima della Compagnia per ogni Sinistro. Quando invece è specificato in Polizza che il Massimale è prestato per un periodo di Assicurazione, esso

rappresenta l'obbligazione massima a cui la Compagnia è tenuta per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di Assicurazione.

Merci:

- Merci - materie prime - ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione compresi le imposte di fabbricazione e i diritti doganali;
- Infiammabili per un quantitativo non superiore a Kg. 500;
- Merci speciali per un quantitativo non superiore a Kg. 200;
- Veicoli a motore di terzi che formano oggetto di vendita e/o riparazione (esclusi veicoli a motore propri iscritti al P.R.A., salvo quelli interessati da minivoltura).

Merci speciali:

- Celluloide (grezza o oggetti di);
- Espansite;
- Schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa;
- Materie plastiche espanse o alveolari;
- Imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e scarti di imballaggi combustibili (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle Merci).

Non si considerano Merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

Muro pieno: Il muro divisorio continuo atto ad impedire, per un tempo determinato, il passaggio delle fiamme e la trasmissione del calore allo scopo di evitare la propagazione dell' Incendio tra gli ambienti da esso separati. Il Muro pieno deve:

- essere continuo da terra – locali interrati inclusi – al Tetto del Fabbricato più alto,
- essere elevato lungo una medesima sezione verticale,
- interrompere la continuità delle strutture portanti, salvo quelle esclusivamente in cemento armato,
- essere di spessore minimo di cm 12 se costruito in calcestruzzo,
- essere di spessore minimo di cm 25 se costruito in mattoni pieni.

Nel Muro pieno è tollerata l'esistenza di:

- aperture presidiate da serramenti automatici di sicurezza classificati almeno REI 120, con adeguate protezioni al fine di non ostacolare il loro funzionamento,
- una sola porta per ogni piano presidiata da serramenti in ferro, tenuta costantemente chiusa, salvo nei casi di temporanea necessità durante l'orario di lavoro,
- due aperture presidiate da serramenti in ferro, non destinate a passaggio di persone, di superficie complessiva non superiore a m² 2.

Partita: L'insieme dei beni appartenenti ad una o più categorie assicurati con un unico capitale.

Polizza: Il documento che prova l'Assicurazione.

Premio: La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Prestatori di lavoro: (Per la garanzia RCT/O)

Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro,

l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell'attività assicurata, incluse quelle:

- a) distaccate temporaneamente presso altre aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa da quella assicurata;
- b) per le quali l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di Legge, su soggetti diversi dall'Assicurato (a titolo esemplificativo somministrazione di lavoro);
- c) i corsisti, i borsisti e gli stagisti.

Dalla presente definizione si intendono escluse le persone di cui al paragrafo "Persone considerate terze".

(Per la garanzia Responsabilità civile fabbricati)

Tutte le persone fisiche, di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, l'Assicurato si avvalga nell'esercizio delle attività relative ai fabbricati per i quali è prestata l'Assicurazione.

Rapina: La sottrazione di Cosa mobile mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene o ad altri.

Reclamante - Un soggetto che sia titolato a far valere il diritto alla trattazione del Reclamo da parte dell'impresa di assicurazione, ad esempio il Contraente, l'Assicurato, il Beneficiario e il danneggiato.

Reclamo - Una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti di una impresa di assicurazione relativa a un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Risarcimento: La somma dovuta dalla Compagnia per i danni causati a terzi dall'Assicurato.

Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro.

Scippo: Il Furto commesso strappando la Cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto: La percentuale del Danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio/Implosione: Il repentino dirompersi o il cedere di contenitori e Tubazioni per eccesso o difetto di pressione. **Gli effetti del gelo e del "colpo di ariete" non sono considerati Scoppio o Implosione.**

Serramento: Il manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.

Sinistro: Il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Per la garanzia Responsabilità civile prodotti

La richiesta di Risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione (CLAIMS MADE).

Solaio: Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato, **escluse pavimentazioni e soffittature.**

Struttura organizzativa: La Struttura di Mapfre Asistencia Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros S.A., Strada Trossi 66 – Verrone (BI), costituita da medici, tecnici, operatori, che è in funzione 24 ore su 24, in tutti i giorni dell'anno, che in virtù di specifica convenzione con la

Compagnia provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizza ed eroga, con costi a carico della Compagnia, le prestazioni di assistenza previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Territorio italiano: Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto: Il complesso degli elementi portanti e non portanti (compresi orditura, tiranti e catene), destinati a coprire e proteggere il Fabbricato dagli agenti atmosferici.

Trasporto sanitario: Il trasferimento di persone infortunate o malate al più vicino centro medico in grado di prestare le cure del caso.

Tubazioni: L'insieme di tubi e/o condutture per il convogliamento e trasporto di fluidi in genere.

Valore dell'opera o dell'appalto: Il valore globale della singola opera o appalto (esclusa I.V.A) la cui esecuzione dei lavori è affidata all'Assicurato.

Vetro antisfondamento: Il vetro stratificato costituito da almeno due lastre con interposto uno strato di materiale plastico di spessore complessivo non inferiore a 6 mm, oppure sostituito da un unico strato o da più lastre di materiale sintetico (poli-carbonato) di spessore complessivo non inferiore a 6 mm.

Glossario giuridico

Arbitrato: La procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia insorta su diritti disponibili.

Assistenza stragiudiziale: L'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

Contravvenzione: Il Reato punito con l'arresto e/o l'ammenda. Nelle contravvenzioni per integrare l'illecito si considera sufficiente la colpa dell'agente.

Danno extracontrattuale: Il danno ingiusto conseguente al Fatto illecito. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.

Delitto colposo: Il delitto espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi.

Delitto doloso (o secondo l'intenzione): Il delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

Delitto preterintenzionale (o oltre l'intenzione): Il delitto nel quale l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

Fatto illecito: Il fatto che cagiona ad altri un danno ingiusto.

Insorgenza del Sinistro: Coincide con il momento in cui si assume avvenuta la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di contratto. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della Polizza e - per le controversie contrattuali - collocarsi oltre novanta giorni da detta decorrenza:

- nel Diritto Penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il Reato; si ricava dalla Informazione di garanzia;
- nel Diritto Extracontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del Risarcimento;
- nel Diritto Contrattuale (carenza di novanta giorni): momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme e ai patti concordati.

Procedimento penale: L'attività processuale finalizzata all'accertamento della sussistenza di un fatto di Reato o della relativa eventuale responsabilità. Per l'operatività della garanzia è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

Reato: La violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie. (Per i delitti: reclusione, multa. Per le contravvenzioni: arresto, ammenda). Nei delitti l'agente risponde normalmente a titolo di dolo, salvi i casi di delitti preterintenzionali e colposi previsti dalla legge, mentre nelle contravvenzioni è sufficiente la colpa.

Sanzione amministrativa: La sanzione conseguente a un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o privazione di facoltà derivanti da provvedimenti amministrativi (ad es. licenze, concessioni, etc.) o nella confisca di beni.

Spese di giustizia: Le spese del processo che, in un Procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, in occasione dello svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifonderle in tutto od in parte.

Spese di soccombenza: Le spese che la parte che perde la causa civile può essere condannata a pagare alla parte vittoriosa.

Spese peritali: Le spese relative all'opera del perito nominato dal Giudice (C.T.U. - consulente tecnico d'ufficio) o dalle parti (consulente di parte).

Transazione: L'accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite tra di loro insorta o la prevengono.

Condizioni di Assicurazione

Condizioni generali

Articolo 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione come previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Articolo 2

Pagamento del Premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

I premi devono essere pagati alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza, autorizzato dalla Compagnia stessa alla esazione dei premi.

In caso di durata poliennale, il contratto prevede due modalità alternative di pagamento:

- 1) Premio ricorrente secondo le scadenze e gli importi indicati sulla scheda di Polizza;
- 2) "Soluzione Unica": il Premio viene pagato dal Contraente per tutta la durata del contratto, anticipatamente, ed in un'unica soluzione.

Articolo 3

Regolazione del Premio

Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di Rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio, fermo il Premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo, entro novanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di Assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Compagnia i dati necessari e cioè, l'indicazione del Fatturato (come da definizione).

Le differenze, attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei trenta giorni dalla relativa comunicazione da parte della Compagnia.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della diffe-

renza attiva dovuta, in caso di Sinistro, liquidabile ai sensi delle Condizioni di Assicurazione, il Risarcimento sarà effettuato dalla Compagnia in base alla regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Il Risarcimento dovuto è ridotto, tenuto conto del rapporto tra quanto dichiarato in via preventiva e quanto dichiarato/acertato in sede consultiva, salvo il diritto per la Compagnia di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del Premio, la Compagnia, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di Rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del Premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Compagnia ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria ai sensi e per gli effetti del presente contratto e delle disposizioni di legge applicabili.

Articolo 4

Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5 - Variazione dell'ubicazione e dell'attività

L'Assicurazione vale esclusivamente per l'attività e l'ubicazione identificate in Polizza.

In caso di mutamenti di attività e/o ubicazione dell'esercizio Assicurato, l'Assicurazione rimane sospesa fino a quando il Contraente/Assicurato ne abbia dato avviso scritto alla Compagnia, fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento del Rischio.

Articolo 6

Aggravamento del Rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio.

Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Articolo 7

Diminuzione del Rischio

Nel caso di diminuzione del Rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato come previsto dall'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Articolo 8

Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Compagnia può recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni, mediante lettera raccomandata.

In tal caso la Compagnia, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 9

Proroga dell'Assicurazione e periodo di Assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata o PEC spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'Assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata di un anno e così successivamente.

Articolo 10

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 11

Altre assicurazioni

Il Contraente deve dare avviso scritto alla Compagnia dell'esistenza e/o della successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso Rischio, come previsto dall'art. 1910 del Codice Civile. Se il Contraente omette dolosamente di dare l'avviso di cui sopra, la Compagnia non è tenuta a corrispondere l'Indennizzo.

Articolo 12

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Articolo 13

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto, il foro competente è a scelta della Parte attrice, quello del luogo di residenza o sede del Convenuto.

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" ai sensi del Codice del Consumo (art. 3, D.L.vo 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all'interpretazione, applicazione o esecuzione della Polizza sarà sottoposta all'esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.

Articolo 14

Legge applicabile

La presente Polizza di Assicurazione è regolamentata dalla legge italiana, con esclusione dell'applicazione delle norme di diritto internazionale privato.

Articolo 15

Recesso dalla Polizza poliennale con modalità di pagamento ricorrente e con indicazione dello sconto sulla scheda di Polizza
Qualora la durata del Contratto sia superiore a cinque anni l'Assicurato ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno 60 giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (art. 1899 del Codice Civile).

Qualora la durata del Contratto poliennale sia inferiore o pari a cinque anni il Contraente non ha la possibilità di esercitare il diritto di recesso.

Il recesso va notificato mediante lettera raccomandata o PEC indirizzata alla Compagnia o all'Intermediario assicurativo cui la Polizza è assegnata. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Articolo 16

Recesso dalla polizza poliennale con modalità di pagamento unico anticipato (indicazione sulla scheda di polizza "Soluzione Unica") e senza indicazione dello sconto sulla scheda di polizza (per inapplicabilità dell'articolo 1899 c.c.)

La copertura assicurativa non gode dello sconto sulla poliennialità ex art. 1899 c.c. atteso che nel corso di ogni Annualità di Polizza l'Assicurato ha facoltà di recedere dal contratto assicurativo senza oneri dando un preavviso di 60 giorni e con effetto alla scadenza dell'Annualità di Polizza in corso. La comunicazione di recesso deve essere inviata nei termini previsti alla Compagnia e/o all'Intermediario a cui è assegnata la Polizza per iscritto a mezzo lettera raccomandata o PEC. La Compagnia provvederà a rimborsare la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

La facoltà di recedere concessa all'Assicurato non prevale sugli eventuali obblighi a carico del Contraente/Assicurato derivanti dalla presenza di una clausola di vincolo richiesta dallo stesso Contraente/Assicurato.

In caso di copertura poliennale la Compagnia conserva la facoltà di recedere dal contratto assicurativo in ogni Annualità di Polizza ai medesimi termini e condizioni riconosciuti all'Assicurato in forza dell'inapplicabilità dell'art. 1899 c.c.

Articolo 17

Cambio del fornitore dei servizi nell'ambito delle garanzie "Tutela legale" e/o "Assistenza"

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare in qualsiasi momento il soggetto fornitore la garanzia Tutela legale e/o Assistenza con altro fornitore che sarà comunicato con le modalità previste all'art. 37 comma 2 - Reg. ISVAP n. 35/2010 mediante pubblicazione sul sito internet della Compagnia o nell'area riservata.

La sostituzione del fornitore avverrà senza modifiche in peggioramento delle condizioni contrattuali e di Premio pattuite con il Contraente.

Sezione - Danni alla proprietà

Cosa e come assicuriamo

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate alle partite "Fabbricati", "Macchinari, attrezzature e arredamento" e "Merci", anche se di proprietà di terzi e purché inerenti all'attività assicurata, dagli "Eventi coperti".

Eventi coperti

- Incendio;
- fulmine, con esclusione dei danni a impianti elettrici e/o elettronici, apparecchi e circuiti compresi;

- c) Scoppio, Implosione ed Esplosione **non causati da ordigni esplosivi**;
 - d) caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti-volanti, veicoli spaziali, loro parti o Cose da essi trasportate, **esclusi gli ordigni esplosivi**;
 - e) onda sonica, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili o altri oggetti volanti;
 - f) rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni;
 - g) urto di veicoli stradali, **esclusi quelli dell'Assicurato**;
 - h) danni causati alle Cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di Apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi **purché conseguenti agli eventi previsti dalle Condizioni di Assicurazione**, che abbiano colpito le Cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 m. da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
 - i) danni causati alle Cose assicurate per ordine delle Autorità e quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi, purché in entrambi i casi gli stessi si siano resi necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni provocati dagli "Eventi coperti";
 - j) danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle Cose stesse, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini**.
- h) **subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'Assicurazione**;
 - i) **indiretti quali cambiamento di costruzione o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose**;
 - j) **di smarrimento, Furto o Rapina delle Cose assicurate, avvenuti in occasione degli "Eventi coperti"**;
 - l) **subiti dai beni durante il trasporto ancorché situati nell'area di pertinenza aziendale**.

Condizioni integrative (sempre operanti)

Merci di diversa natura

Le garanzie di cui al paragrafo "Eventi coperti" del capitolo "Cosa e come assicuriamo", **fermo quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni"**, sono operanti anche per Merci di natura diversa rispetto a quelle relative all'attività dichiarata, **sino al 10% della somma assicurata per la Partita "Merci"**.

Decentramento Macchinari e Merci

Le garanzie di cui al paragrafo "Eventi coperti" del capitolo "Cosa e come assicuriamo", **fermo quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni"**, sono operanti anche per i Macchinari e le Merci assicurati, di proprietà dell'Assicurato o a lui ceduti in locazione, situati in ubicazione diversa da quella espressamente dichiarata in Polizza, nell'ambito del territorio dei Paesi membri dell'Unione Europea, comprese fiere, mostre, esposizioni e simili.

In caso di Sinistro l'Assicurato metterà a disposizione i documenti comprovanti l'esistenza e l'entità delle Cose assicurate nelle varie località.

Questa garanzia è prestata **sino alla concorrenza del 10% delle somme assicurate alle partite "Macchinari, attrezzature e arredamento" e "Merci" con il massimo di 200.000 euro per Merci e Macchinari in deposito e/o lavorazione presso terzi e di 100.000 euro per Merci e Macchinari presso fiere, mostre, esposizioni e simili**.

Rimane fermo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile.

Enti all'aperto

Le garanzie di cui al paragrafo "Eventi coperti" del capitolo "Cosa e come assicuriamo", **fermo quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni"**, sono operanti anche per "Macchinari, attrezzature e arredamento" e "Merci" anche se situati all'aperto nell'area delimitata di pertinenza dell'azienda.

Leasing

Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente Polizza sono esclusi Macchinari ed attrezzature appoggiati a contratti di leasing, qualora già coperti da apposita Assicurazione.

Valori ed effetti personali

Le garanzie di cui al paragrafo "Eventi coperti" del capitolo "Cosa e come assicuriamo", **fermo quanto previsto al para-**

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici e di terrorismo o di sabotaggio, occupazione militare, invasione;
- b) verificatisi in occasione di terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, uragani, bufere, nubifragio, tempeste, grandine, vento, ciclone, trombe d'aria, mareggiate, penetrazione d'acqua marina;
- c) da trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- d) causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato e/o di terzi;
- e) causati da gelo, colpo d'ariete, umidità, stillicidio, infiltrazioni di acqua piovana, cedimenti del terreno, frana-menti, valanghe e slavine;
- f) a macchine e/o impianti derivanti da Scoppio, Implosione ed Esplosione, se provocati da usura, corrosione o difetto del materiale;
- g) derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a Incendio, Implosione ed Esplosione;

grafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, sono operanti anche per:

- a) valori (denaro, carte valori e titoli di credito in genere) inerenti all’attività,
 - 1) ovunque riposti **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata alla Partita “Macchinari, attrezzature e arredamento”, con il massimo di 2.500 euro;**
 - 2) se riposti in Cassaforte o Armadio corazzato **sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata alla Partita “Macchinari, attrezzature e arredamento”, con il massimo di 7.500 euro;**
- b) quadri ed oggetti d’arte **di valore singolo non superiore a 2.500 euro;**
- c) effetti personali dell’Assicurato e dei suoi Prestatori di lavoro (esclusi preziosi e valori) **sino ad un massimo di 2.500 euro.**

Ambito territoriale

L’Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio Italiano, salvo quanto previsto al paragrafo “Decentramento Macchinari e Merci” del presente capitolo.

Buona fede

Le inesatte o incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della Polizza, così come la mancata comunicazione da parte dell’Assicurato di mutamenti aggravanti il Rischio, non comporteranno decadenza del diritto all’Indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali inesattezze od omissioni non riguardino le caratteristiche essenziali e durevoli del Rischio e l’Assicurato abbia agito in buona fede.**

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di Premio corrispondente al maggior Rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Colpa grave

A parziale deroga dell’art. 1900 del Codice Civile, i danni derivanti dagli “Eventi coperti” vengono indennizzati anche se causati:

- a) da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato e/o dei loro familiari conviventi;
- b) da colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere.

Onorari dei periti

La Compagnia rimborsa, in caso di Danno indennizzabile a termini delle Condizioni di Assicurazione, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. **Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5% del Danno indennizzabile con il massimo di 15.000 euro.**

Operazioni peritali

In caso di Sinistro che colpisca uno o più reparti relativi all’attività assicurata, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare per quanto possibile l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal Sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

Rinuncia al diritto di surrogazione

La Compagnia rinuncia - **salvo il caso di dolo** - al diritto di surroga derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, nonché le società controllate, consociate e collegate ed i clienti, **purché l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile medesimo.**

Valore a nuovo

L’Assicurazione è prestata per il “Valore a nuovo”, secondo le norme e i criteri di determinazione previsti al paragrafo “Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno” del capitolo “In caso di Sinistro”.

Condizioni particolari (valide solo se richiamate in Polizza)

Deroga alla proporzionale (solo per la Partita “Merci”)

A parziale deroga di quanto disposto al paragrafo “Assicurazione parziale – Tolleranza” del capitolo “In caso di Sinistro”, limitatamente alla Partita “Merci” la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile è applicabile solo se vi è insufficienza di Assicurazione superiore al 30% e per la sola parte eccedente tale percentuale di insufficienza.

Garanzie aggiuntive (valide solo se richiamate in Polizza)

Rischio locativo

Se l’Assicurato non è proprietario dei locali, nei casi di sua responsabilità ai termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, la Compagnia indennizza **i danni materiali e diretti** cagionati ai locali tenuti in locazione, da Incendio od altro evento garantito, **nei limiti della somma assicurata a questo titolo**, fermo quanto previsto dall’art. 1907 del Codice Civile.

Ricorso terzi

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, **fino alla concorrenza del Massimale assicurato**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per **danni materiali e diretti** cagionati alle Cose di terzi da Sinistro indennizzabile a termini delle Condizioni di Assicurazione.

L’Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, **entro il Massimale assicurato e sino alla concorrenza del 20% del Massimale stesso.**

L’Assicurazione non comprende i danni:

- a) a Cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo:
 - i veicoli, gli indumenti e gli effetti personali (esclusi i valori) dei Prestatori di lavoro dell’Assicurato;
 - i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le Cose sugli stessi mezzi trasportate;

b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- 1) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- 2) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- 3) le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi di legge, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque Transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Spese conseguenti a Sinistro

La Compagnia indennizza:

- le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del Sinistro indennizzabile a termini delle Condizioni di Assicurazione, esclusi comunque i residui radioattivi disciplinati dal D. Lgs. 230/95 e successive modifiche e/o integrazioni, fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato in Polizza.

L'Indennizzo relativo ai residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche e/o integrazioni, non potrà comunque essere superiore al 30% del Limite di Indennizzo sopra indicato.

- le spese necessarie per rimuovere, trasportare, ricollocare i Macchinari illesi per le operazioni di ripresa dell'attività, fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato in Polizza.

La garanzia è prestata senza l'applicazione di quanto disposto al paragrafo "Assicurazione parziale – tolleranza" di cui al capitolo "In caso di Sinistro".

Danni da acqua e spese di ricerca

La Compagnia indennizza:

- i danni da acqua condotta fuoriuscita a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici di pertinenza dei Fabbricati assicurati o contenenti le Cose stesse, compresi impianti automatici di estinzione,
- le spese per riparare o sostituire le Tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti dei Fabbricati assicurati, nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del Fabbricato.

Sono esclusi:

- a) i danni alle Merci poste in locali interrati e seminterrati se collocate ad altezza inferiore a cm 10 dal suolo;

b) i danni causati da umidità, stillicidio, gelo, traboccamento, rigurgito di fognature, rottura di impianti idrici e di sistemi di scarico non di pertinenza del Fabbricato;

c) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la riparazione di pannelli radianti.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza.

La garanzia è prestata senza l'applicazione di quanto disposto al paragrafo "Assicurazione parziale – tolleranza" di cui al capitolo "In caso di Sinistro".

Rottura lastre

È assicurato l'Indennizzo dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, mezzo cristallo, vetro, insegne di cristallo e non, di pertinenza del Fabbricato e/o delle parti di Fabbricato di uso comune.

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai;
- b) ai lucernari;
- c) dovuti a difettosa installazione o vizio di costruzione nonché a rigature o scheggiature;
- d) da Furto e tentato Furto.

La garanzia s'intende operante solo se viene assicurata la Partita "Rischio locativo" o la Partita "Fabbricato".

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza.

La garanzia è prestata senza l'applicazione di quanto disposto al paragrafo "Assicurazione parziale – tolleranza" di cui al capitolo "In caso di Sinistro".

Fenomeno elettrico

La Compagnia indennizza, ferme restando le limitazioni e le esclusioni sotto indicate, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualunque causa provocati.

Sono altresì compresi i danni a macchine e impianti aventi componentistica elettronica e/o di comando, con esclusione dei danni:

- 1) da usura, mancata o difettosa manutenzione;
- 2) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- 3) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- 4) indiretti o consequenziali;
- 5) rientranti nella garanzia Elettronica.

La garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza dei Limiti di Indennizzo e con l'applicazione di una Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza.

Qualora le macchine e gli impianti elettrici sopra indicati risultassero privi della relativa certificazione, la Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza si intendono raddoppiati.

Elettronica

La Compagnia indennizza, ferme restando le limitazioni e le esclusioni sotto indicate, i danni materiali e diretti arrecati alle Apparecchiature elettroniche da:

- imperizia, negligenza, errata manipolazione;
- corto circuito, variazione di corrente, sovratensione, arco-voltaico, deficienza di isolamento, effetti di elettricità statica;
- mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
- sabotaggio dei Prestatori di lavoro;
- traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, rovesciamento di liquidi in genere;
- alluvione, gelo, valanghe, neve, ghiaccio.

Sono esclusi i danni:

- a) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente;
- b) da eventi già garantiti da altre garanzie della presente sezione;
- c) da Furto;
- d) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori del luogo di installazione originaria;
- f) per cause delle quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, il fornitore, il venditore o il locatore delle Cose assicurate;
- g) rientranti nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato;
- h) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore delle Cose assicurate;
- i) di natura estetica che non siano connessi con i danni indennizzabili;
- j) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a Danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle Cose assicurate;
- k) per smarrimenti od ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra dichiarata o non, di insurrezione, di serrate, di sequestri, di scioperi, di sommosse, di tumulti popolari, di Atti di terrorismo o di sabotaggio, di occupazione militare o non, di invasione, di provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale di diritto o di fatto;
- m) causati da terremoti, da maremoti, da eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di esplosioni e radiazioni nucleari o provocati da contaminazioni radioattive;

o) attribuibili a difetti che, all'atto della stipulazione della Polizza, erano noti all'Assicurato o ai suoi dirigenti;

p) ai conduttori elettrici esterni delle Cose assicurate. Limitatamente agli elaboratori elettronici si precisa che sono compresi nella copertura i programmi operativi purché rientranti nel Limite di Indennizzo assicurato.

Sono esclusi dalla copertura i programmi applicativi e/o personalizzati.

Le Cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche e funzionali in relazione al loro uso ed alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; esse non devono mai essere adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, né sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegate ad impianti non in accordo alle specifiche del costruttore.

In caso di Sinistro indennizzabile che colpisca sistemi di elaborazione dati e/o nastri o dischi magnetici, la Compagnia corrisponde, sino alla concorrenza del 5% della somma assicurata dell'impianto o apparecchio elettronico, le spese effettivamente sostenute e documentate per la ricostituzione, da effettuarsi entro centoventi giorni dal giorno del Sinistro, delle informazioni contenute nei supporti di dati danneggiati comprensive del valore dei supporti stessi ed i maggiori costi per l'utilizzo di un elaboratore equivalente.

Per i supporti di dati non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellazione per errore, a cestinature per svista, a smagnetizzazione.

Qualora per la presente garanzia coesista anche in contratto separato con società del gruppo Zurich con garanzia Elettronica, si conviene che in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi sia della presente garanzia sia di quella Elettronica, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

La garanzia viene prestata a Primo Rischio Assoluto e fino alla concorrenza dei Limiti di Indennizzo e con l'applicazione di una Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza.

La Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza non si applicano se le Apparecchiature elettroniche sono protette da apparecchi di protezione e stabilizzazione contro variazioni di tensione nella rete elettrica.

Dispersione di liquidi

La Compagnia indennizza i danni di dispersione o della perdita dei liquidi inerenti l'attività assicurata in conseguenza di rottura o guasto accidentale dei contenitori, dei livelli, delle spie e delle prese di chiusura, sempreché siano in normale stato d'uso e funzionalità.

La Compagnia non indennizza:

- a) i danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- b) i danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
- c) le perdite dovute alla rottura avvenuta durante le operazioni di travasamento, carico, scarico e trasporto;
- d) le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del Limite

di Indennizzo e con l'applicazione di una Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza.

La garanzia è prestata senza l'applicazione di quanto disposto al paragrafo "Assicurazione parziale – tolleranza" di cui al capitolo "In caso di Sinistro".

Merci in refrigerazione

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia indennizza i danni subiti dalle Merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle e/o magazzini frigoriferi a causa di:

- a) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
- b) fuoriuscita del fluido frigorifero;
- c) mancato mantenimento dell'atmosfera controllata; conseguenti:
 - 1) a Sinistro indennizzabile ai sensi della presente Sezione;
 - 2) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso.

Per i Limiti di Indennizzo fino a 5.000,00 euro, in caso di sinistro, si procederà a liquidare imputando una Franchigia/scoperto indicati in Polizza.

Nel caso in cui il Limite di Indennizzo in polizza fosse superiore ad 5.000,00 euro, per danni non conseguenti a incendio, implosione, esplosione o scoppio - verificatisi nei locali assicurati - la garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 6 ore con applicazione della Franchigia/scoperto indicati in Polizza.

Per le coperture assicurative con massimale superiore ai 5.000,00 euro, qualora l'impianto non sia dotato di dispositivi che consentano di rilevare, mediante apparecchiature di segnalazione e registrazione, la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunga oltre 6 ore, la Franchigia e/o Scoperto sopra indicati s'intendono raddoppiati.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo indicato in Polizza, senza l'applicazione di quanto disposto al paragrafo "Assicurazione parziale – tolleranza" di cui al capitolo "In caso di Sinistro".

Guasti alle macchine

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia indennizza i danni al macchinario, escluse le Apparecchiature elettroniche, causati da o dovuti a guasti o rotture meccanici in genere.

Restano comunque esclusi i danni:

1. per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore, locatore o fornitore dei beni assicurati;
2. verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata sulla scheda di Polizza per le Cose

mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le Cose fisse;

3. dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione;
4. dovuti al funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
5. ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, aghi, organi di frantumazione, lampade od altre fonti di luce, accumulatori elettrici e quant'altro di simile;
6. a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori, a sistemi ed Apparecchiature elettroniche per elaborazione dati, salvo si tratti di elaboratori di processo, apparecchiature di comando, controllo e regolazione del macchinario.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza.

La garanzia è prestata senza l'applicazione di quanto disposto al paragrafo "Assicurazione parziale – tolleranza" di cui al capitolo "In caso di Sinistro".

Eventi sociopolitici

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate:

- a) da Incendio, Esplosione, Scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o Cose da essi trasportate;
- b) di tutti gli altri danni materiali e diretti non esplicitamente esclusi, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi ad opera di terzi.

La Compagnia non indennizza i danni:

- 1) di inondazione o frana;
- 2) di Rapina, Estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- 3) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
- 4) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- 5) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- 6) subiti dagli enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le Cose assicurate, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Compagnia non indennizza i danni di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto e Limite di Indennizzo indicati in Polizza.

Terrorismo

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle Cose assicurate causati da eventi non altrimenti esclusi, verificatisi in occasione di Atti di terrorismo.

Restano comunque esclusi:

- a) le perdite, i danni, i costi, le spese, direttamente o indirettamente causati da e/o derivanti da e/o in connessione con inquinamento e/o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- b) i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un Atto di terrorismo;
- c) i danni causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali;
- d) i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione od omissione di controlli o manovre, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto e Limite di Indennizzo indicati in Polizza.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso da conteggiarsi sulla base del tasso imponibile indicato in Polizza.

Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

Eventi naturali

La Compagnia indennizza, ferme restando le limitazioni e le esclusioni sotto indicate, i danni di cui ai successivi punti della presente garanzia.

a) Eventi atmosferici

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate causati da:

- uragani, bufera, nubifragio, tempesta, grandine, ciclone, tromba d'aria, vento e quanto da esso trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli eventi prodotti su una pluralità di Cose assicurate e non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatisi all'interno del Fabbricato a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dal

Tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.

La Compagnia non indennizza i danni:

- 1) verificatisi all'interno del Fabbricato e loro Contenuto, a meno che avvenuti a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate dal Tetto, alle pareti e ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra;
- 2) causati da:
 - intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
 - gelo, sovraccarico di neve;
 - cedimento o franamento del terreno; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
- 3) subiti da:
 - alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e con simili installazioni esterne;
 - enti all'aperto, ad eccezione di serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
 - Fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei Serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a Sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
 - serramenti, vetrate e lucernari in genere per effetto di grandine;
 - lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto e Limite di Indennizzo indicati in Polizza.

b) Grandine

Fermo quanto disposto al precedente punto a) "Eventi Atmosferici" e ad integrazione dello stesso, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- 1) Serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- 2) lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica; anche se facenti parte di Fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto e Limite di Indennizzo indicati in Polizza.

c) Allagamento

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle Cose assicurate da allagamento verificatosi all'interno dei Fabbricati assicurati a seguito di:

- 1) formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua;
- 2) fuoriuscita d'acqua, non dovuta a rottura, da impianti idrici, igienici, tecnici, grondaie e pluviali.

La Compagnia non risponde dei danni:

- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato

- tato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini;
- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
 - avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al Tetto, alle pareti o ai Serramenti dal vento o dalla grandine;
 - causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, ancorché conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
 - da franamento, cedimento o smottamento del terreno;
 - alle Merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento.

Sono comunque esclusi i danni indennizzabili ai sensi della garanzia "Danni da acqua e spese di ricerca".

Questa garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto e Limite di Indennizzo indicati in Polizza.

Ghiaccio e gelo

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia indennizza i **danni materiali e diretti** che il ghiaccio e/o il gelo possono arrecare agli impianti idrici, igienici, tecnologici e alle Tubazioni in genere esistenti nei Fabbricati descritti in Polizza.

Sono altresì compresi i **danni materiali e diretti** che l'acqua fuoriuscita, a seguito di rottura dei suddetti impianti per effetto di ghiaccio e/o gelo, può arrecare alle Cose ivi riposte. La Compagnia non risponde dei danni:

- a) conseguenti ad usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti;
- b) riconducibili a mancata o carente manutenzione;
- c) agli impianti posti all'esterno dei Fabbricati;
- d) alle Merci poste ad altezza inferiore a 10 cm dal suolo.

Sono comunque altresì escluse le spese sostenute per la ricerca dei guasti avvenuti negli impianti medesimi.

La garanzia è operante a condizione che l'attività svolta nei Fabbricati non sia stata sospesa e/o interrotta per un periodo superiore a 3 giorni antecedenti il Sinistro.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza del Limite di Indennizzo e con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto indicati in Polizza.

Sovraccarico di neve

Fermo quanto disposto dal punto a) – "Eventi atmosferici" della garanzia aggiuntiva "Eventi naturali" e a integrazione della stessa, la Compagnia indennizza i **danni materiali e diretti** causati alle Cose assicurate da sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del Tetto.

La Compagnia non indennizza i danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia;
- c) ai Fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del Tetto;
- d) ai Fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a

meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) ed al loro Contenuto;

- e) ai capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, capannoni fissi o retrattili con pareti e/o copertura costituite da teloni e strutture similari, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- f) a lucernari, impermeabilizzazione, vetrate e serramenti in genere, a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del Tetto o delle pareti;
- g) a enti all'aperto, ad eccezione di Macchinari ed impianti fissi per natura e destinazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto e Limite di Indennizzo indicati in Polizza.

Inondazioni e alluvioni

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia indennizza i **danni materiali e diretti** - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - direttamente causati alle Cose assicurate da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto.

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione penetrazione di acqua marina;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sulle Cose assicurate;
- c) causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini, sia naturali che artificiali, dovuta ad Atti di terrorismo.
- d) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- e) a enti mobili all'aperto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto e Limite di Indennizzo indicati in Polizza.

La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso da conteggiarsi sulla base del Premio imponibile indicato in Polizza.

Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

Terremoto

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia indennizza i **danni materiali e diretti** - compresi quelli di Incendio, Esplosione, Scoppio - subiti dalle Cose assicurate per effetto di

terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Compagnia non indennizza i danni:

- a) causati da Esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle Cose assicurate;
- d) di Furto, smarrimento, Rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al Sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo Sinistro", purché avvenuti nel periodo di Assicurazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto e Limite di Indennizzo indicati in Polizza. La Compagnia e l'Assicurato hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di trenta giorni dalla spedizione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Compagnia, questa rimborsa la quota di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso da conteggiarsi sulla base del tasso imponibile indicato in Polizza.

Resta altresì convenuto che, in quest'ultimo caso, è fatta salva la facoltà dell'Assicurato di recedere dall'intero contratto, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, entro la data in cui il recesso ha effetto. In tal caso, la Compagnia rimborsa la parte di Premio imponibile di Polizza relativa al periodo di Rischio non corso.

Crollo - Collasso strutturale dei Fabbricati

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia indennizza i **danni materiali e diretti** causati alle Cose assicurate da crollo dei Fabbricati ove si svolge l'attività assicurata, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei Fabbricati medesimi.

La Compagnia non indennizza:

- a) i danni causati a:
 - 1) Fabbricati non sottoposti a collaudo da parte delle autorità competenti;
 - 2) Fabbricati con modifiche intervenute successivamente al collaudo definitivo e non sottoposte a ulteriore collaudo da parte delle autorità competenti;
- b) i danni causati da o conseguenti a:
 - 1) errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni

costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;

- 2) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;
- 3) terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
- 4) effetti graduali degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine, incrostazioni e fessurazioni.

Restano sempre esclusi i danni indiretti, o di inattività di qualsiasi genere e specie, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione della Franchigia e/o Scoperto e Limite di Indennizzo indicati in Polizza.

Diaria

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la Compagnia indennizza l'Assicurato delle perdite che possono derivargli dalla forzata interruzione totale o parziale dell'attività causata da Sinistro che abbia colpito le Cose assicurate, sempreché tale Sinistro sia indennizzabile a termini delle Condizioni di Assicurazione, fermo quanto previsto al paragrafo "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In Caso di Sinistro".

Per i giorni durante i quali l'inattività è solo parziale la diaria si intende ridotta in proporzione.

La Compagnia non indennizza:

- i danni conseguenti a distruzione, danneggiamenti o scomparsa di denaro, valori, titoli, documenti e registri;
- i danni verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazione proveniente da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
- i danni dovuti a maggior durata ed estensione dell'inattività dell'azienda in conseguenza di circostanze eccezionali quali stato di guerra, disordini, serrate, impossibilità o difficoltà di ampliamento o trasformazione degli impianti o rinnovazione nei sistemi di esercizio cui si sia provveduto dopo il Sinistro;
- i danni di inattività verificatisi nel giorno del Sinistro e sino alle ore ventiquattro del terzo giorno successivo;

Non sono considerati giorni d'interruzione dell'attività quelli durante i quali l'attività dell'azienda sarebbe stata in ogni modo sospesa o ridotta anche se il Sinistro non si fosse verificato.

In Polizza sono riportati:

- a) la somma assicurata per ogni giorno di inattività totale dell'azienda;
- b) il numero massimo, per annualità assicurativa, dei giorni indennizzabili per l'inattività totale dell'azienda;
- c) l'importo massimo indennizzabile per Sinistro e per annualità assicurativa.

La misura unitaria di Indennizzo (diaria) è stabilita ed accettata sulla dichiarazione del Contraente e/o dell'Assicurato che la diaria non oltrepassa 1/360 dell'importo globale annuo delle spese di carattere fisso insopprimibili e dell'utile netto.

Qualora successivamente alla conclusione del contratto ri-

sultasse inequivocabilmente eccessiva la misura convenuta, l'Assicurato si obbliga a chiederne la corrispondente riduzione, riconoscendo il principio che, ove egli a ciò non provveda, la Compagnia, in caso di danno, potrà chiedere che i Periti procedano anche a nuova determinazione della misura unitaria dell'Indennizzo e che la nuova stima sia presa a base della liquidazione del danno stesso.

Denunciato un Sinistro si procederà, secondo quanto previsto al capitolo "In Caso di Sinistro", alla liquidazione dell'Indennizzo, determinando al più presto possibile:

- 1) il numero dei giorni consecutivi riconosciuti e sufficienti a ripristinare la normale attività dell'azienda;
- 2) per quanti giorni la diaria sia dovuta per intero;
- 3) per quanti giorni la diaria sia dovuta solo parzialmente e la quota dovuta per ciascun giorno.

Tali valutazioni, ancorché fatte prima della ripresa dell'attività dell'azienda, si intenderanno definitive e obbligheranno le parti indipendentemente dalla effettiva durata ed estensione dell'inattività stessa.

Se dall'Assicurazione prestata con la garanzia di riferimento fossero esclusi i danni di importo non superiore ad un determinato ammontare e per questo solo motivo il Sinistro che avesse colpito detta garanzia risultasse non indennizzabile, non sarà applicata la condizione che subordina l'indennizzabilità dei danni indiretti alla indennizzabilità, a termini della garanzia di riferimento, del danno materiale e diretto.

La garanzia è sospesa in caso di inattività dell'azienda per cause diverse da quelle previste in premessa e non riprende i suoi effetti che al momento in cui l'attività viene in tutto o in parte ripresa.

Quando l'inattività dell'azienda sia parziale, l'Assicurazione ha effetto limitatamente a quella parte dell'esercizio che continua ad essere in attività.

Il Premio dell'annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia.

La somma stabilita per l'Indennizzo è liquidabile al termine di tre settimane dal giorno in cui l'azienda abbia ripreso integralmente la propria attività. Durante i lavori di ripristino degli impianti e quando la ripresa dell'attività sia sicura, la Compagnia potrà accordare delle anticipazioni sull'indennità da liquidare.

La Compagnia non sarà tenuta a corrispondere alcuna indennità quando l'attività dell'azienda venga a cessare definitivamente dopo il Sinistro.

Non sarà considerata cessazione la riattivazione mediante procedimenti od impianti di tipo diverso da quelli esistenti al momento del Sinistro purché di equivalente o maggiore capacità produttiva.

La Compagnia non sarà altresì tenuta a corrispondere indennità per quelle attività parziali che l'azienda cessasse definitivamente e che non venissero sostituite con altre di equivalente o maggiore portata economica, anche se per produzioni del tutto diverse.

Maggiori costi

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", in caso di Sinistro indennizzabile a termini delle Condizioni di

Assicurazione che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività, la Compagnia indennizza le spese necessarie per il proseguimento dell'attività, debitamente documentate, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di Indennizzo e fermo quanto previsto al paragrafo "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In Caso di Sinistro".

A titolo esemplificativo la Compagnia indennizza le spese che riguardano:

- a) l'uso di macchine o impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti;
- b) il lavoro straordinario, anche notturno e festivo, del personale;
- c) le lavorazioni presso terzi;
- d) la fornitura di energia elettrica o termica da parte di terzi;
- e) gli affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività compresi i relativi costi di trasferimento;
- f) gli onorari a Periti, Consulenti, Ingegneri, Architetti;
- g) la ricostruzione di archivi e/o documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento).

La Compagnia non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- 1) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall'Autorità;
- 2) difficoltà di reperimento delle Merci o delle macchine / impianti imputabili ad eventi eccezionali o di forza maggiore, quali a titolo di esempio disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.

Per periodo di Indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle Cose assicurate danneggiate o distrutte, che avrà durata massima di trecentosessanta giorni.

Non sono indennizzabili le spese sostenute successivamente alla scadenza del periodo di Indennizzo.

Questa garanzia è prestata fino alla concorrenza della specifica somma assicurata indicata in Polizza.

In Caso di Sinistro

Obblighi

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto disposto dall'art. 1914 del Codice Civile;
- b) darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza come previsto dall'art. 1913 del Codice Civile;
- c) in caso di Incendio, di atti dolosi e negli altri casi previsti dalla legge, fare, nei 5 giorni successivi, **dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo**, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta del Sinistro e l'entità approssimativa del danno. **Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;**
- d) **conservare le tracce ed i residui del Sinistro fino a liqui-**

dazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;

- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle Cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

In caso di danno alla Partita Merci deve mettere altresì a disposizione della Compagnia la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a) e b) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più Assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Mandato dei periti

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del

Sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il Rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui al paragrafo "Obblighi" del presente capitolo;

- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle Cose assicurate, determinando il valore che le Cose medesime avevano al momento del Sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al paragrafo "Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno" del presente capitolo;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono vincolanti per le parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Valore delle Cose assicurate e determinazione del danno

La determinazione del danno viene effettuata, separatamente per ogni singola Partita, secondo i seguenti criteri:

• Fabbricato

Si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato (escludendo solo il valore dell'area), compresi i costi che l'Assicurato dovrà realmente sostenere per l'effettiva ricostruzione, quali a titolo esemplificativo e non limitativo oneri di urbanizzazione dovuti al Comune, oneri di costruzione antisismica;
- b) il deprezzamento subito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione e ad ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si ottiene applicando il deprezzamento di cui alla stima b) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte o per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

• Macchinario - Attrezzatura - Arredamento

Si stima:

- a) il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre nuove o equivalenti per rendimento economico;
- b) il deprezzamento subito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina deducendo dal costo di riparazione o di rimpiazzo, al netto del deprezzamento di cui alla stima b), il valore di ciò che resta dopo il Sinistro nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

• **Merci**

Si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle Cose assicurate il valore di ciò che resta dopo il Sinistro, nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.

• **Supplemento di indennità**

Si determina il supplemento che aggiunto all'ammontare del danno calcolato con i criteri previsti per "Fabbricato" - "Macchinario - Attrezzatura - Arredamento" dà l'ammontare del danno calcolato in base al "valore a nuovo".

Esclusivamente per la forma a "Valore Totale" tale supplemento di indennità, qualora la somma assicurata confrontata con il "valore a nuovo" risulti:

- 1) superiore od uguale, verrà riconosciuto integralmente;
- 2) inferiore, ma superiore al valore al "momento del Sinistro" (art. 1907 del Codice Civile), verrà ridotto in proporzione al rapporto tra la differenza "somma assicurata" meno "valore al momento del Sinistro" e la differenza "valore a nuovo" meno "valore al momento del Sinistro";
- 3) uguale o inferiore al "valore al momento del Sinistro", non verrà riconosciuto.

Il pagamento del supplemento di indennità è subordinato all'effettivo rimpiazzo o alla ricostruzione ed avverrà:

- a) in caso di rimpiazzo, entro trenta giorni dal comprovato rimpiazzo, purché questo avvenga entro diciotto mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- b) in caso di ricostruzione, in base allo stato di avanzamento dei lavori documentato ogni 6 mesi dall'Assicurato e purché l'inizio dei lavori avvenga (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato) entro diciotto mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia e che i lavori stessi vengano ultimati, a pena di decadenza del diritto all'Indennizzo della quota che residua, entro ventiquattro mesi dalla stessa data.

Agli effetti dell'Indennizzo, resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato per ciascuna Cosa danneggiata importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base ai precedenti punti. La Compagnia rinuncia all'applicazione del disposto del presente comma per "Macchinari, attrezzature e arredamento" nuovi per i quali siano trascorsi meno di 5 anni tra la data del loro acquisto e quella del Sinistro.

Il pagamento del supplemento di indennità riguarda solo "Fabbricati" e "Macchinari, attrezzature e arredamento" relativi a reparti in stato di attività.

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento di Indennizzo si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

La ricostruzione del Fabbricato può avvenire su altra area del territorio nazionale, purché non ne derivi aggravio per la Compagnia.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del Sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in

quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base ad una prima sommaria valutazione del danno, a condizione che:

- a) l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000 euro;
- b) la Compagnia non abbia sollevato e presentato per iscritto all'Assicurato contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro.

L'acconto che non potrà comunque essere superiore a 1.000.000 euro, qualunque sia l'ammontare stimato del Sinistro, sarà erogato entro sessanta giorni dalla data del Sinistro sempreché siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data della richiesta.

Nel caso che l'Assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi novanta giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le Cose avevano al momento del Sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- a) il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- b) la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- c) per i titoli assoggettabili a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre solo le relative spese.

Per quanto riguarda gli effetti cambiari l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Assicurazione parziale - Tolleranza

Se dalle stime fatte risulta che il valore di ciascuna Partita, considerata separatamente, eccedeva al momento del Sinistro la rispettiva somma assicurata, l'Assicurato sopporta la parte proporzionale di danno per ciascuna Partita relativamente alla quale è risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre Partite.

Tuttavia, se al momento del Sinistro i valori di esistenza stimati non superano di oltre il 10% la somma assicurata indicata, non si darà luogo all'applicazione della regola proporzionale. Se tale limite risulta superato, la regola proporzionale verrà applicata per la sola eccedenza. Le disposizioni sopra indicate non si applicano qualora l'ammontare liquidabile del danno risulti uguale o inferiore a 25.000 euro al lordo di eventuali Franchigie e/o Scoperti.

Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute Cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette Cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indi-

zi materiali ed i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'Indennizzo.

Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o la collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, la **Compagnia risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. **L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.** L'Indennizzo liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro trenta giorni dal verbale definitivo di perizia o dell'atto di liquidazione amichevole.

Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", **per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.**

Trasloco delle Cose assicurate

In caso di trasloco, a parziale deroga di quanto previsto all'Art. 5 "Variazione dell'ubicazione e dell'attività" delle Condizioni Generali, l'Assicurazione vale anche nella nuova ubicazione – fermo il disposto dell'art. 1898 del Codice Civile in caso di aggravamento di Rischio - previa comunicazione scritta alla Compagnia e fino alle ore ventiquattro del 15° giorno successivo, dopodiché l'Assicurazione cessa nei confronti della vecchia ubicazione.

Sezione - Furto

Cosa e come assicuriamo

La Compagnia indennizza, nei limiti delle somme assicurate, la perdita del "Contenuto" posto nei locali dell'azienda indicati in Polizza in conseguenza degli "Eventi coperti".

Eventi coperti

a) Furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e dei relativi mezzi di protezione e di chiusura o commesso con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o arnesi simili ovvero praticando un'apertura o breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi. **La garanzia è operante a condizione che i fabbricati, le difese esterne e i mezzi di protezione abbiano almeno le caratteristiche di cui ai paragrafi "Caratteristiche dei**

fabbricati" e "Mezzi di chiusura" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni";

- b) Furto commesso in modo clandestino, **purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta poi a locali chiusi;**
- c) Furto commesso con scalata, cioè mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- d) Rapina avvenuta nei locali quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- e) Estorsione avvenuta nei locali indicati in Polizza, **a condizione che le persone su cui vengono fatte minaccia o violenza si trovino nei locali stessi, quand'anche siano state prelevate dall'esterno e costrette a recarvisi;**
- f) guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di Furto, tentato Furto, Rapina, Estorsione:
 - 1) alle Cose assicurate (**escluso denaro e valori**) sino alla concorrenza della somma assicurata per il Contenuto;
 - 2) ai locali ed ai relativi serramenti nonché a recinzioni e cancelli **sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per il Contenuto**, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto e fermo restando quanto previsto al paragrafo "Limite massimo di Indennizzo" di cui al capitolo "In Caso di Sinistro".

Sono inoltre compresi, sino alla concorrenza dei limiti suddetti, i guasti cagionati dall'intervento delle Autorità in seguito a Furto, tentato Furto, Rapina, Estorsione.

- g) Furto commesso:
 - 1) quando, durante i periodi di esposizione diurna o serale (tra le ore 8 e le 24), le vetrine fisse e le porte-ventrate, **purché efficacemente chiuse**, rimangano protette da solo vetro fisso;
 - 2) attraverso le maglie di saracinesche e di inferriate con rottura del vetro retrostante;
 - 3) con rottura dei vetri delle vetrine durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di Addetti all'esercizio;
- h) Furto commesso dai Prestatori di lavoro addetti all'esercizio fuori dalle ore di lavoro, **purché:**
 - 1) **l'autore del Furto non sia incaricato della sorveglianza dei locali né della custodia delle chiavi dei locali stessi, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni o dei contenitori di sicurezza;**
 - 2) **il Furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il Prestatore di lavoro adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi;**
- i) Furto, Rapina e atti vandalici ad archivi e documenti, attestati, titoli di credito (procedura di ammortamento), registri, disegni e simili, nonché schede, dischi e nastri per elaboratori e calcolatori elettronici; l'Assicurazione copre le spese necessarie per la loro ricostruzione **sino alla concorrenza di un importo pari al 10% della somma assicurata per il Contenuto**, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto;
- j) Furto, Rapina di Merci e attrezzature presso terzi cui siano state affidate in custodia, in lavorazione, per confezionamento, imballaggio e/o vendita, prescindendo dalle caratteristiche dei mezzi di chiusura indicate, **sino alla concorrenza**

del 10% della somma assicurata per il Contenuto, senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto;

- k) le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali contenenti le Cose assicurate, nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato a seguito di Sinistro indennizzabile a termini delle Condizioni di Assicurazione, con il limite massimo di 2.000 euro per singolo Sinistro.

Delimitazioni ed esclusioni

Delimitazioni

Caratteristiche dei fabbricati

Limitatamente agli eventi da Furto di cui al paragrafo "Eventi coperti" del capitolo "Cosa e come assicuriamo", la garanzia è operante a condizione che i fabbricati in cui sono ubicati i locali indicati in Polizza siano costruiti e coperti con:

- a) muratura, vivo, cotto, conglomerato cementizio, cemento armato, vetrocemento armato o vetro stratificato;
- b) pannelli in doppia lamiera di acciaio, ciascuna di spessore non inferiore a 3 mm con interposto strato di materiale coibente, solidalmente uniti tra loro mediante incastro.

Sono ammessi altri materiali comunemente impiegati in edilizia limitatamente a:

- a) pareti interne non confinanti con parti comuni o locali in uso a terzi;
- b) tetti aventi filo di gronda situati in linea verticale a oltre 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale.

Mezzi di chiusura

Limitatamente agli eventi da Furto di cui al paragrafo "Eventi coperti" del capitolo "Cosa e come assicuriamo", la garanzia è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, cioè senza impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili, manovrabili esclusivamente dall'interno) oppure chiuso con serrature o lucchetti;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diverse dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Sono esclusi i danni di Furto commessi attraverso le luci di serramenti, inferriate o intelaiature fisse, senza effrazione delle relative strutture o congegni di chiusura.

In caso di Sinistro, resta espressamente convenuto fra le parti che:

- 1) se l'introduzione nei locali avviene forzando aperture di

fese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi a quelli descritti, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini delle Condizioni di Assicurazione, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri;

- 2) l'Indennizzo verrà liquidato integralmente qualora l'autore del Reato si sia introdotto nei locali attraverso aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura conformi a quelli descritti, anche in presenza di altre aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi;
- 3) nel caso in cui i locali che contengono le Cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto collegato alle Forze dell'Ordine o ad Istituto di Vigilanza e l'introduzione nei locali avviene forzando aperture difese da mezzi di protezione e di chiusura non conformi, lo Scoperto di cui al punto 1) verrà applicato soltanto in caso di mancato funzionamento dell'impianto stesso per motivi diversi da:
 - manomissione da parte degli autori del Furto;
 - evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso.

Veicoli ricoverati nei locali o nell'area in uso all'Assicurato

Qualora il Furto sia commesso utilizzando, per l'asportazione delle Cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in Polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Compagnia corrisponderà la somma liquidata a termini delle Condizioni di Assicurazione, sotto deduzione dello Scoperto del 25% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Detto Scoperto, se operante in concomitanza con altro Scoperto eventualmente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, viene elevato al 30% ed assorbe il precedente, fermo restando il minimo eventualmente previsto; se è operante, invece, in concomitanza con una Franchigia fermo lo Scoperto del 25%, la Franchigia verrà considerata minimo assoluto.

Pertanto, nel caso di esistenza di altre Assicurazioni, l'indennità verrà determinata ai sensi di quanto disposto al paragrafo "Assicurazione presso diversi Assicuratori" di cui al capitolo "In caso di Sinistro", senza tener conto dello Scoperto, con il relativo minimo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) a Cose all'aperto o poste in spazi di uso comune, oppure poste in locali situati in ubicazioni diverse da quelle indicate in Polizza;
- b) verificatisi in occasione di Incendi, Esplosioni anche nucleari, Scoppi, contaminazioni radioattive, trombe, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), Atti di terrorismo o sabotaggio, rivolta, insurrezione, esercizio di

potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti, per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il Sinistro sia in rapporto con tali eventi;

c) agevolati dal Contraente e/o dall'Assicurato con dolo o colpa grave, nonché i danni commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:

- 1) persone che con il Contraente e/o l'Assicurato occupano i locali contenenti le Cose assicurate o locali con questi comunicanti;
- 2) persone del fatto delle quali il Contraente e/o l'Assicurato deve rispondere;
- 3) incaricati della sorveglianza delle Cose stesse o dei locali che le contengono;
- 4) persone legate al Contraente e/o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'art. 649 del Codice Penale (n. 1, 2, 3) anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità illimitata dell'Assicurato, se questi è una società.

È fatto salvo quanto previsto al paragrafo "Eventi coperti" del capitolo "Cosa e come assicuriamo" relativamente al Furto commesso dai Prestatori di lavoro.

d) causati alle Cose assicurate da Incendi, Esplosioni o Scoppi, provocati dall'autore del Sinistro, anche se il Reato non è stato consumato;

e) di Furto avvenuti nei locali rimasti incustoditi continuamente per più di 8 giorni per i valori e per più di quarantacinque giorni per il "Contenuto".

Restano altresì esclusi i danni derivanti dal mancato godimento od uso delle Cose assicurate o dei profitti sperati ed altri eventuali pregiudizi.

Condizioni integrative (sempre operanti)

Valori ed effetti personali

Fermo quanto previsto ai paragrafi "Delimitazioni" ed "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni" le garanzie di cui al paragrafo "Eventi coperti" del capitolo "Cosa e come assicuriamo" sono operanti anche per:

a) valori (denaro, carte valori e titoli di credito in genere) inerenti all'attività,

- 1) ovunque riposti sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 2.500 euro;
- 2) se riposti in Cassaforte o Armadio corazzato sino alla concorrenza del 30% della somma assicurata per il Contenuto, con il massimo di 7.500 euro;

b) quadri ed oggetti d'arte di valore singolo non superiore a 5.000 euro;

c) effetti personali dell'Assicurato e dei suoi Prestatori di lavoro (esclusi preziosi e valori) sino ad un massimo di 5.000 euro;

senza applicazione dell'eventuale Franchigia e/o Scoperto e fermo restando quanto previsto al paragrafo "Limite massimo di Indennizzo" di cui al capitolo "In Caso di Sinistro".

Forma di Assicurazione

L'Assicurazione viene prestata nella forma a Primo Rischio

Assoluto, cioè senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Ambito territoriale

L'Assicurazione è operante per i danni occorsi esclusivamente nel Territorio Italiano.

Condizioni particolari (valide solo se richiamate in Polizza)

Mezzi di chiusura rinforzati

A deroga del paragrafo "Mezzi di chiusura" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", l'Assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le Cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) serramenti di legno pieno dello spessore minimo di quindici mm, di acciaio o di ferro dello spessore minimo di 8/10 mm, senza luci di sorta, chiusi con serrature di sicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezza e lunghezza, o lucchetti di sicurezza, o robusti catenacci manovrabili esclusivamente dall'interno;
- b) inferriate di ferro a piena sezione dello spessore minimo di 15 mm, ancorate nel muro con luci, se rettangolari, aventi lati di misura rispettivamente non maggiore di cinquanta e diciotto cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non maggiore di 400 cmq.

Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci delle inferriate senza effrazione delle relative strutture.

Impianto d'allarme

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le Cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto collegato alle Forze dell'Ordine o ad Istituto di Vigilanza. L'Assicurato si impegna a mantenere detto impianto in perfetta efficienza e ad attivarlo ogni qualvolta nei suddetti locali non vi sia presenza di persone.

Qualora in caso di Sinistro risultasse che l'impianto di allarme fosse inefficiente per motivi diversi da:

- a) manomissione da parte degli autori del Furto;
- b) evento accidentale ed esterno che abbia colpito l'impianto dopo la sua attivazione e che abbia provocato un guasto all'impianto stesso;

la Compagnia corrisponderà l'80% dell'importo liquidabile a termini delle Condizioni di Assicurazione, restando il

20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

In caso di applicabilità di più Scoperti le percentuali dei medesimi vengono unificate nella misura del 30%.

Garanzie aggiuntive (valide solo se richiamate in Polizza)

Portavalori

È assicurato l'Indennizzo di denaro, carte, valori e titoli di credito a seguito di:

- Furto avvenuto in seguito ad Infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto;
- Furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto li ha indosso o a portata di mano;
- Furto strappandoli di mano o di dosso alla persona;
- Rapina;

commessi sulla persona dell'Assicurato, dei suoi soci, dei suoi familiari o Prestatori di lavoro nello svolgimento delle funzioni di portavalori, mentre, al di fuori dei locali dell'azienda, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa.

La garanzia è operante esclusivamente:

- durante l'orario di servizio fra le 5 e le 21;
- per portavalori di età compresa tra i 18 e i 70 anni;
- nel Territorio italiano,
- con l'applicazione di uno Scoperto del 20% in caso di somma assicurata superiore a 2.500 euro.

Questa garanzia è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto.

Questa garanzia è prestata fino al Limite di Indennizzo indicato in Polizza.

Merci, macchinari e attrezzature trasportate

La garanzia è estesa a Furto e Rapina di Merci e/o macchinari e/o attrezzature trasportate per mezzo di autoveicoli con carrozzeria completamente chiusa (esclusi telonati e simili), in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso o da suoi familiari o da suoi Prestatori di lavoro.

L'Assicurazione è operante esclusivamente durante i trasporti effettuati per operazioni pertinenti all'attività assicurata, tra le ore 5 e le ore 21; la garanzia vale anche nel caso in cui il veicolo sia lasciato momentaneamente incustodito purché con i mezzi di chiusura operanti.

Questa garanzia è prestata fino al Limite di Indennizzo indicato in Polizza, con l'applicazione di uno Scoperto del 20% che rimarrà a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'Indennizzo, farlo assicurare da altri.

Pertanto, nel caso di Assicurazione presso diversi Assicuratori, l'Indennizzo verrà determinato ai sensi del capitolo "In Caso di Sinistro" e senza tenere conto dello Scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Maggiori costi

La Compagnia riconoscerà all'Assicurato una somma forfettaria sino al 10% dell'Indennizzo liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione, fermo quanto previsto al paragrafo "Limite massimo di Indennizzo" del capitolo "In Caso di Sinistro", per le seguenti spese, in quanto sostenute e documentate:

- onorari del Perito scelto dall'Assicurato in conformità a quanto previsto al paragrafo "Procedura per la valutazione del danno" del capitolo "In Caso di Sinistro";
- costi sostenuti per la documentazione del danno;
- spese sostenute per la procedura di ammortamento di titoli di credito, se prevista;
- potenziamento dei mezzi di chiusura e di protezione danneggiati;
- altri obblighi contrattualmente incombenti all'Assicurato.

In Caso di Sinistro

Obblighi

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro ventiquattro ore da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, indicando la Compagnia, l'Intermediario assicurativo ed il numero di Polizza;
- fornire alla Compagnia entro i 10 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle Cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle Cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alla lettera a), c) e d) può comportare la perdita totale o parziale all'Indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice Civile.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Compagnia in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le Cose avevano al momento del Sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Compagnia provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le Cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del Reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad Indennizzo;
- dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle Cose preesistenti al momento del Sinistro oltre che della realtà o dell'entità del danno; tenere a disposizione della Compagnia e dei periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le in-

dagini e gli accertamenti che la Compagnia ed i Periti ritenessero necessarie esperire presso terzi.

Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia o da perito da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) fra due Periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il Sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Mandato dei periti

I Periti devono:

- a) indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del Sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del Sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il Rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente paragrafo "Obblighi";
- d) verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore delle Cose assicurate;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto al paragrafo "Procedura per la valutazione del danno", lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegare le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le parti le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscrivere; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le Cose sottratte avevano al momento del Sinistro o dal costo di riparazione delle Cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del Sinistro.

Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Compagnia provvede al pagamento dell'Indennizzo entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che non sia stata fatta opposizione e dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al Reato non si evidenzia alcuno dei casi previsto alla lettera c) del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni".

Se l'Assicurato è una impresa soggetta a procedura concorsuale la Compagnia, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altri simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Recupero delle Cose rubate

Se le Cose assicurate asportate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne abbia notizia.

Le Cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia se questa ha indennizzato integralmente il danno.

Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno soltanto in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino alla concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di Assicurazione; il resto spetta alla Compagnia.

Riduzione - Reintegro della somma assicurata

Qualora in caso di Sinistro l'ammontare del danno sia superiore al 20% della somma assicurata per il Contenuto, la somma assicurata stessa ed i relativi Limiti di Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie e/o Scoperti. Resta però inteso che tale importo, a richiesta dell'Assicurato e previa conferma della Compagnia, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispondente rateo di Premio.

Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'Indennizzo liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse Assicurato.

Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, occulta, sottrae o manomette Cose non rubate, altera le tracce o gli indizi materiali del Reato, perde il diritto all'Indennizzo.

Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Se sulle medesime Cose e per il medesimo Rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun Assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. **In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.** Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, **la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.**

Titoli di credito

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- il loro valore è dato dalla somma da essi portata;
- la Compagnia non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;**
- per i titoli assoggettati a procedura di ammortamento l'Assicurazione copre solo le relative spese.**

Per quanto riguarda gli effetti cambiari l'Assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Raccolte e collezioni

Qualora la raccolta o la collezione venga asportata o danneggiata parzialmente, **la Compagnia risarcirà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

Limite massimo di Indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile "Obbligo di salvataggio", per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Sezione - Responsabilità civile Fabbricato

Cosa e come assicuriamo

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a Cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla proprietà del Fabbricato e delle parti comuni.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, degli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrez-

zature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere (**esclusi comunque muri di sostegno o di contenimento di altezza superiore ai 2 metri**), nonché cancelli anche automatici.

L'Assicurazione è operante anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi della Legge 12 giugno 1984, n. 222 e successive modifiche e/o integrazioni.

Delimitazioni ed esclusioni

Persone non considerate terze

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- le persone, qualificabili come Prestatori di lavoro, che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente all'amministrazione, manutenzione e pulizia dei Fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi. Se tuttavia, i predetti lavori o servizi vengono appaltati a imprese diverse dal Contraente e/o Assicurato, sono considerati terzi anche i titolari ed i Prestatori di lavoro di tali imprese.

Esclusioni

L'Assicurazione non comprende i danni:

- prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fognie, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- alle Cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- da Furto e alle Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- derivanti dall'esercizio, nei Fabbricati descritti in Polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
- da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;

- derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali e, comunque, a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge. Sono inoltre esclusi i danni:

- da detenzione o impiego di esplosivi;
- derivanti da malattie professionali;
- derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
- derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
- conseguenti ad Atti di terrorismo e sabotaggio e atti di guerra in genere;
- derivanti da amianto;
- provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
- risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto.

Fabbricati in condominio

Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati terzi i condomini, nonché i loro familiari e Prestatori di lavoro ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'Assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Valore del Fabbricato e Assicurazione parziale

Il valore assicurato deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun Fabbricato (costo di ricostruzione) **escluso il valore dell'area**, senza tener conto del degrado per età, uso e ogni altra circostanza influente.

Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre il 20% il valore dichiarato in Polizza, la Compagnia risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e, in ogni caso, nei limiti dei Massimali ridotti in eguale proporzione.

Validità territoriale

La presente Assicurazione è valida per i Fabbricati ubicati nel Territorio italiano.

Condizioni integrative (sempre operanti)

Committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al-

l'Assicurato in qualità di Committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/08, relativi ai Fabbricati assicurati, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali, **purché l'Assicurato abbia designato, ove richiesto, il Responsabile dei Lavori, il Coordinatore per la Progettazione e il Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.**

Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia comprende i danni a Cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, **purché conseguenti a rottura accidentale di Tubazioni, condutture, impianti e macchinari al servizio del Fabbricato.** Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia pari a 250 euro.

Garanzie aggiuntive (valide solo se richiamate in Polizza)

Responsabilità civile verso Prestatori di lavoro addetti alla conduzione del Fabbricato (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro, **escluse le malattie professionali**, sofferti da Prestatori di lavoro addetti alle attività relative ai Fabbricati per i quali è prestata l'Assicurazione.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

- INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
- INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che al momento del Sinistro:

- qualora l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione obbligatoria all'INAIL; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia l'Assicurazione conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia l'Assicurazione conserva la propria validità.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento indicati in Polizza.

Tali scoperti o franchigie non si applicano per quanto previsto al paragrafo "Gestione delle vertenze di danno" del capitolo "In caso di Sinistro".

Restano confermate tutte le esclusioni del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni".

Danni da interruzioni o sospensioni di attività

A parziale deroga del paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro risarcibile a termini delle Condizioni di Assicurazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicati in Polizza.

Danni da inquinamento accidentale

A parziale deroga del paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia si intende estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni d'esercizio e simili.

La garanzia non comprende i danni di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di Danno Ambientale ai sensi del D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche e/o integrazioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicati in Polizza.

In Caso di Sinistro

Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 giorni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.

Gestione delle vertenze di danno

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resiste-

re all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale indicato in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Sezione - Responsabilità civile danni a terzi e Prestatori di lavoro

Cosa e come assicuriamo

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danni materiali a Cose, in conseguenza di un Sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta in Polizza.

Sono compresi i rischi derivanti dalle attività complementari e accessorie.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato:

- per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'articolo 14) della legge 12 Giugno 1984, n. 222 e successive modifiche e/o integrazioni;
- per il fatto delle persone di cui alle lett. a), b) e c) del paragrafo “Persone considerate terzi” del presente capitolo.

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il Rischio, così come le incomplete e/o inesatte dichiarazioni dell'Assicurato (ad eccezione dei precedenti sinistri) all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al Risarcimento dei danni purché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Compagnia, una volta venuta a conoscenza di circostanze che comportino un aggravamento del Rischio, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

L'efficacia dell'Assicurazione è subordinata al possesso, al momento del Sinistro, da parte del titolare e delle persone addette all'esercizio dell'attività, degli eventuali requisiti professionali richiesti dalla legge per l'attività da essi svolta.

Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da Prestatori di lavoro di cui il medesimo si avvalga, per fatti verificatisi durante lo svolgimento delle loro mansioni professionali e/o di ogni altro incarico o designazione, anche se temporanea, attribuita agli stessi dall'Assicurato, salvo quanto previsto dalla definizione di Prestatori di lavoro per le persone distaccate temporaneamente presso altre aziende.

L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:

1. INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni nonché per gli effetti del D.Lgs 23/2/2000 n. 38;
2. INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 222 del 12/6/1984 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'Assicurazione è efficace alla condizione che al momento del Sinistro:

- qualora l'obbligo di corrispondere il Premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto o in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione obbligatoria all'INAIL; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia l'Assicurazione conserva la propria validità;
- il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia di occupazione e mercato del lavoro; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazione delle norme vigenti in materia l'Assicurazione conserva la propria validità.

Limitatamente alle azioni di rivalsa esperite da INAIL e/o INPS, i titolari, i familiari coadiuvanti, gli associati in partecipazione e i soci dell'Assicurato sono equiparati ai Prestatori di lavoro.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento indicati in Polizza.

Tali scoperti o franchigie non si applicano per quanto previsto al paragrafo "Gestione delle vertenze di danno" del capitolo "In caso di Sinistro".

Restano confermate tutte le esclusioni del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni".

Attività complementari

L'Assicurazione comprende a titolo esemplificativo e non limitativo anche i danni derivanti:

- 1) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il Rischio derivante dall'allestimento, dalla proprietà e dal montaggio e smontaggio degli stand;
- 2) dall'esistenza della mensa aziendale o posto di ristoro con scaldavivande, con accesso occasionale anche di terzi estranei. Limitatamente al caso di ingestione di cibi guasti e/o avariati i Prestatori di lavoro rientrano nel novero dei terzi e l'Assicurazione vale a condizione che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità della garanzia; il Massimale indicato in Polizza rappresenta il limite di garanzia per ogni anno assicurativo;

- 3) dalla proprietà e dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti; per i Prestatori di lavoro vale quanto previsto dal precedente punto 2);
- 4) dall'erogazione dei servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatorio, infermerie e pronto soccorso - siti all'interno dell'azienda - anche in dipendenza dell'attività prestata dai sanitari e dal personale ausiliario addetto al servizio, compresa la responsabilità personale dei Prestatori di lavoro addetti all'attività di primo soccorso **purchè abbiano ricevuto l'adeguata formazione a riguardo;**
- 5) dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e dalla detenzione di cani;
- 6) dalla proprietà, uso, installazione e manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati nel Territorio Italiano. **L'Assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle Cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni;**
- 7) dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi aziendali, di velocipedi e ciclofurgoncini senza motore;
- 8) dal servizio antincendio interno o da intervento diretto di Prestatori di lavoro dell'Assicurato per tale scopo;
- 9) dalla proprietà, manutenzione ed esercizio di cabine elettriche e/o centrali energetiche di trasformazione e/o produzione, serbatoi di carburante, nonché i relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;
- 10) dall'organizzazione di visite all'azienda e dalla presentazione e/o dimostrazione dei prodotti e/o dei cicli di lavorazione dell'azienda stessa, anche presso terzi;
- 11) dall'effettuazione di operazioni di prelievo, consegna e rifornimento merce, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e da navigazione di natanti nonché, limitatamente alle officine meccaniche, carrozzerie, gommisti ed elettrauto, l'esclusione dei danni ai veicoli prelevati e/o consegnati;**
- 12) a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. **Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso;**
- 13) a veicoli di terzi e Prestatori di lavoro in sosta entro l'area di pertinenza aziendale ove si svolgono le attività assicurate o trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. **Sono esclusi i danni da Furto, Incendio e atti dolosi in genere, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo;**
- 14) dal servizio di pulizia dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in Polizza, comprese le aree esterne di pertinenza del Fabbricato;
- 15) dalla pulizia, riparazione e dall'ordinaria e straordinaria manutenzione di quanto necessario all'attività descritta in Polizza (**esclusi i Fabbricati**), compresi veicoli, macchinari, impianti ed attrezzature utilizzati come beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- 16) dall'esecuzione di lavori di manutenzione degli spazi adibiti a giardino e/o parco di pertinenza del Fabbricato nel quale si svolge l'attività assicurata, compresi lavori di giardinaggio, potatura ed abbattimento di piante;

- 17) dalla proprietà e/o esercizio di magazzini, uffici e depositi ubicati nel Territorio Italiano, purché inerenti all'attività descritta in Polizza; per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di tali Fabbricati vale quanto previsto dalla Condizione Integrativa "Proprietà e/o conduzione di Fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività";
- 18) dalla gestione di spacci aziendali, anche aperti al pubblico;
- 19) dall'uso di mezzi meccanici di sollevamento in azione anche all'esterno dell'azienda, **ferma l'esclusione dei rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dalla navigazione di natanti**;
- 20) dalla gestione di cral aziendali;
- 21) dall'organizzazione di attività sportive e ricreative, ritrovi, manifestazioni e gite aziendali.

Qualora le attività ed i servizi sopraddetti siano affidati in appalto o commissionate a terzi (persone fisiche o aziende), la presente Assicurazione opera a favore dell'Assicurato in qualità di Committente. **Si intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, Prestatori di lavoro o Addetti) che eseguono i lavori o i servizi per conto dell'Assicurato stesso.**

Persone considerate terzi

Fermo restando quanto previsto dalla definizione di Prestatori di lavoro, sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T. anche:

- a) i titolari ed i Prestatori di lavoro o Addetti di ditte terze, nonché tutte le persone fisiche che partecipano a lavori complementari all'attività assicurata di cui al paragrafo "Attività complementari";
- b) gli Appaltatori, i Subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o Addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro;
- c) gli ingegneri, i progettisti, i direttori dei lavori, gli assistenti, i consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere (anche se con funzione di sindaco o revisore dell'Assicurato) ed i loro Prestatori di lavoro o Addetti, **salvo che si tratti di "lavoratori a progetto" dell'Assicurato o che prestino la loro opera per conto dell'Assicurato nell'ambito di un "contratto di somministrazione di lavoro".**

Numero Addetti

Nel numero degli Addetti dichiarato in Polizza sono compresi, ad ogni effetto:

- i soci dell'Assicurato;
- i titolari dell'azienda;
- i familiari coadiuvanti (intendendosi per tali i familiari occupati continuativamente nell'azienda assicurata);
- gli associati in partecipazione;
- i Prestatori di lavoro (vedasi definizione), che prestano la loro opera a qualsiasi titolo nell'azienda stessa.

Non sono da ricomprendere nel numero degli Addetti:

- a) i soci e gli associati in partecipazione, apportatori di capitale, se non prestano la propria attività lavorativa presso l'azienda;
- b) le persone alle quali l'Assicurato ha appaltato o commis-

sionato l'esecuzione delle attività complementari di cui al paragrafo "Attività complementari";

- c) gli Appaltatori/Subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o Addetti;
- d) le persone che sostituiscono Prestatori di lavoro temporaneamente assenti per Malattia, Infortunio, gravidanza, puerperio o aspettativa, a condizione che il numero degli Addetti dichiarato in Polizza ricomprenda anche tali Prestatori di lavoro temporaneamente assenti.

Qualora il numero degli Addetti, come sopra determinato, dovesse aumentare, l'Assicurato dovrà darne immediata comunicazione alla Compagnia che adeguerà il Premio alla prima scadenza annuale di rata.

Si conviene che, ove nel corso del contratto l'Assicurato dovesse omettere di segnalare le variazioni in aumento di tale numero, la Compagnia provvederà a risarcire il danno in proporzione tra il numero di Addetti dichiarati ed il numero di Addetti accertati.

La Compagnia rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale solo nel caso in cui il numero degli Addetti accertati non risulti superiore al 20% rispetto al numero degli Addetti dichiarati in Polizza (arrotondato all'unità superiore), con il minimo di un'unità.

Quanto sopra disposto non è operante in caso di operatività della Condizione Particolare "Ditta individuale".

Delimitazioni ed esclusioni

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- 1) **il coniuge, il convivente more uxorio, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;**
- 2) **il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto 1) che precede;**
- 3) **i Prestatori di lavoro dell'Assicurato, limitatamente ai Rischi di cui al paragrafo "Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)" del capitolo "Cosa e come assicuriamo";**
- 4) **altre persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell'Assicurato che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'Assicurazione, salvo quanto disposto dal paragrafo "Persone considerate terzi" del capitolo "Cosa e come assicuriamo".**

Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione R.C.T. i danni:

- a) **da Furto ed a Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute, nonché, relativamente ai lavori presso terzi, i danni ai locali ove si eseguono i lavori, ai relativi in-**

- fissi e alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti e da impiego di aeromobili; dalla proprietà o uso di veicoli spaziali;
 - c) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
 - d) a Cose rimorchiate, movimentate, trasportate, sollevate, caricate o scaricate;
 - e) alle Cose sulle quali si eseguono i lavori ed alle Cose e/o opere in costruzione;
 - f) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante il periodo di esecuzione dei lavori, fermo restando che i lavori si intendono ultimati quando si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
 - rilascio di certificato di collaudo provvisorio;
 - consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori;
 - uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
 Qualora soltanto parti delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate;
 - g) cagionati da Merci, prodotti e Cose in genere dopo la consegna a terzi, fermo restando che la consegna si intende perfezionata nel momento in cui il potere di fatto (possessione) sulle Merci/prodotti/Cose risulta trasferito dall'Assicurato ad altro soggetto terzo, salvo quanto previsto alla precedente lett. f) nel caso in cui i prodotti o le Cose vengano anche installate presso terzi a cura dell'Assicurato e l'attività dichiarata in Polizza lo preveda;
 - h) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a Fabbricati ed a Cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
 - i) derivanti dalla proprietà di Fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
 - j) provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere, in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di Fabbricati;
 - k) provocati da persone non qualificabili come Prestatori di lavoro dell'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, salvo quanto previsto ai punti a) e c) del paragrafo "Persone considerate terzi";
 - l) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
 - m) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dal Contraente o dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;

- n) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.
- L'Assicurazione R.C.T./R.C.O., non comprende i danni:
- a) da detenzione o impiego di esplosivi;
 - b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, etc.);
 - c) derivanti da malattie professionali;
 - d) provocati da:
 - prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloranfenicolo, prodotti derivanti da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
 - e) derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 - f) derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
 - g) conseguenti ad Atti di terrorismo e/o sabotaggio ed atti di guerra in genere;
 - h) derivanti da amianto;
 - i) derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
 - j) provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
 - k) risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
 - l) derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati o frutto di ingegneria genetica o bioingegneria;
 - m) derivanti da violazione di brevetti e/o marchi;
 - n) provocati da diacetile (Diacetyl);
 - o) derivanti da pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Pior Informed Consent List);
 - p) derivanti da Atrazina, CCA (arseniato di rame cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fosfato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza ecc).

Sono altresì esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Franchigia per danni a Cose

Relativamente a ogni danno a Cose, fatte salve eventuali fattispecie diversamente regolate, l'Assicurazione è prestata con l'applicazione della Franchigia indicata in Polizza.

Validità territoriale

L'Assicurazione di R.C.T. è operante per i danni che avvengono nei territori di tutti i paesi del mondo, **esclusi USA e CANADA.**

Limitatamente ad USA e CANADA la garanzia viene estesa alle seguenti attività:

- viaggi per trattative di affari
- partecipazione a convegni, fiere, mostre ed esposizioni, compreso il montaggio e lo smontaggio degli stands, purché direttamente effettuati dall'Assicurato.

L'Assicurazione R.C.O. è operante nel mondo intero.

Validità temporale

L'Assicurazione R.C.T./R.C.O. vale per i fatti accaduti durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione, salvo dove diversamente regolato.

Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati il Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Condizioni integrative (sempre operanti)

Proprietà e/o conduzione di Fabbricati e/o terreni nei quali si svolge l'attività

L'Assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore dei Fabbricati (compresi baraccamenti, depositi, uffici, magazzini) e/o terreni nei quali si svolge l'attività descritta in Polizza e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione compresi ascensori e montacarichi, antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del Fabbricato, anche tenuti a giardino (compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi), strade private e recinzioni in genere nonché cancelli anche automatici.

L'Assicurazione comprende inoltre i danni derivanti dalla manutenzione ordinaria dei Fabbricati e/o terreni nonché la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Per la committenza di lavori rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs n 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni, **la garanzia opera alla condizione che l'Assicurato abbia designato, ove richiesto il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori.**

La garanzia comprende i danni:

- a) derivanti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di Tubazioni o condutture;
- b) dalla caduta di neve e ghiaccio dai Tetti e dalle coperture in genere, nonché da alberi.

La garanzia non comprende i danni da:

- a) umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- b) attività di qualunque genere esercitate nei Fabbricati e/o terreni, salvo quelle per le quali è prestata la presente Assicurazione.

Proprietà di civili abitazioni

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", limitatamente alla sola proprietà del Fabbricato si conviene che quanto previsto dalla precedente condizione integrativa vale anche per la proprietà di civili abitazioni (comprese quelle ad uso foresteria) trovatisi all'interno del perimetro aziendale o di spacci aziendali eserciti anche da terzi.

Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione (ad esempio Polizza responsabilità civile della famiglia, ecc.) la presente garanzia è prestata a secondo Rischio per l'ecceденza rispetto ai Massimali dell'altra Assicurazione.

Responsabilità per fatto dei Prestatori di lavoro

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile nella sua qualità di Committente per danni cagionati a terzi dai propri Prestatori di lavoro, anche in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, **purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto all'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.** Questa garanzia, per i danni verificatisi all'estero, vale **purché il proprietario o il conducente del veicolo siano in possesso della Carta Verde ed i danni si verifichino nei Paesi per i quali la stessa sia operante.**

La garanzia non è operante per i danni provocati da Prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi

L'Assicurazione vale anche per i danni derivanti da interruzione o sospensione totale o parziale, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini delle Condizioni di Assicurazione.**

Questa garanzia è prestata con il limite di Risarcimento di 200.000 euro per Sinistro ed anno assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 2.500 euro.

Responsabilità civile personale

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile personale di ciascun Prestatore di lavoro, amministratori, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni, arrecati:

- a) alle persone considerate terzi (**escluso l'Assicurato/Contrante**) in base alle Condizioni di Assicurazione, **entro il limite del Massimale R.C.T.;**
- b) agli altri Prestatori di lavoro, **limitatamente alle lesioni corporali dagli stessi subite in occasione di lavoro o di servizio entro il limite del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O..**

Nel caso in cui siano in possesso dei requisiti eventualmente previsti ai sensi della normativa vigente, la presente garanzia è estesa, **limitatamente ai danni per morte e per lesioni per-**

sonali, anche alla responsabilità civile personale delle predette persone nella loro qualità di responsabili della sicurezza o Addetti al servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

Responsabilità ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08

L'Assicurazione R.C.T. è altresì estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in solido con l'Appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori Subappaltatori ai sensi del D.Lgs. n.81/08 e sue successive modifiche e/o integrazioni, qualora l'Assicurato abbia affidato lavori ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, per tutti i danni per i quali il Prestatore di lavoro dell'Appaltatore o del Subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell' INAIL.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti a suo carico dall'art. 26 e dalle altre pertinenti norme del D.Lgs. n. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di una Franchigia pari a 5.000 euro.

Resta ferma la facoltà di rivalsa della Compagnia verso l'Appaltatore nonché ciascuno degli eventuali ulteriori Subappaltatori.

Leasing

L'Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante a società di leasing nella loro qualità di proprietari di beni immobili o mobili concessi in locazione al Contraente/Assicurato.

Ai fini della presente garanzia il Contraente/Assicurato non è considerato terzo.

Sono tuttavia considerati terzi i Prestatori di lavoro del Contraente/Assicurato **nel limite del Massimale previsto per la garanzia R.C.O..**

Nel caso in cui risulti operante altra Assicurazione la presente garanzia è prestata a secondo Rischio per l'eccedenza rispetto ai Massimali dell'altra Assicurazione.

Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende i danni alle Cose in consegna o custodia all'Assicurato o da lui a qualsiasi titolo detenute.

Si intendono esclusi i danni:

- a) alle Cose e/o macchinari e/o attrezzature che costituiscono strumento di lavorazione;
- b) alle Cose che, in tutto o in parte, sono oggetto di lavorazione;
- c) necessari per l'esecuzione dei lavori;
- d) da Furto, Incendio e smarrimento;
- e) da spargimento d'acqua, comunque verificatosi;
- f) a veicoli a motore e natanti;
- g) derivanti da attività di lavanderia o tintoria;
- h) subiti dalle Cose trasportate, movimentate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- i) da mancato uso delle Cose danneggiate.

Questa garanzia è prestata con il limite di Risarcimento di 150.000 euro per Sinistro ed anno assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro.

Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia comprende i danni alle Cose di terzi:

- a) sollevate per esigenze di carico e scarico **sempreché i danni in questione siano conseguenza della caduta delle Cose sollevate;**
- b) movimentate nell'ambito delle sedi aziendali dell'Assicurato e/o presso terzi;
- c) trasportate o rimorchiate.

Questa garanzia è prestata con il limite di Risarcimento di 50.000 euro per Sinistro ed anno assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro. Sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso delle Cose danneggiate.

Mezzi meccanici di sollevamento

La garanzia è estesa ai rischi derivanti dall'impiego di mezzi meccanici di sollevamento per l'esecuzione di operazione di carico e/o scarico anche all'esterno dell'azienda, **fermo quanto stabilito alla lettera b) del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni"**, ed esclusi comunque i rischi soggetti all'Assicurazione obbligatoria di cui alla Legge 24/12/1969, n. 990 e successive modifiche e/o integrazioni.

Lavori di edilizia e di scavo

L'Assicurazione comprende il Rischio relativo all'esecuzione dei lavori di edilizia e di scavo in genere, **purché accessori e complementari all'attività principale descritta in Polizza.**

Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'Assicurazione comprende i danni per mancato ed insufficiente servizio di vigilanza o d'intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni posti a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza in luoghi aperti al pubblico, di opere o lavori, di macchine, impianti ed attrezzi, di depositi di materiali, **a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con l'attività descritta in Polizza e non in base ad un contratto limitato alla specifica fornitura degli anzidetti servizi.**

Consorzio / Associazione di imprese

Premesso che l'Assicurato può partecipare a consorzi e/o associazioni di imprese, si conviene tra le parti che:

A) L'Assicurazione esplica efficacia:

- in caso di responsabilità solidale, esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all'Assicurato, intendendosi escluso dalla garanzia l'obbligo di Risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà con altre imprese consorziate/associate;
- in eccesso ai Massimali previsti dall'eventuale Polizza stipulata dal Consorzio/Associazione di imprese a copertura delle responsabilità facenti capo alle imprese consorziate/associate;

B) i titolari ed i Prestatori di lavoro delle imprese consorziate/associate rientrano nel novero di terzi entro i limiti del Massimale pattuito per la garanzia R.C.O.

Condizioni integrative (sempre operanti per settori specifici)

Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla legge 122 del 05/02/1992)

A parziale deroga del paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, l’Assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità dell’Assicurato anche per i **danni materiali e diretti** cagionati ai veicoli in consegna o custodia o detenuti a qualsiasi titolo, per l’esecuzione dei lavori di riparazione o manutenzione e durante l’esecuzione dei predetti lavori, compresa l’installazione di accessori e la sostituzione di pneumatici. Sono altresì compresi i danni subiti dai veicoli a seguito delle operazioni di movimentazione, sistemazione e/o caduta dal ponte sollevatore e/o buche, sollevamento o viceversa.

La garanzia è prestata esclusivamente per i danni verificatisi nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda; sono tuttavia compresi i **danni materiali e diretti** ai veicoli avvenuti durante l’esecuzione:

- dei lavori di manutenzione o riparazione degli stessi eseguiti presso terzi, **esclusi i danni da circolazione;**
- di interventi di riparazione di emergenza su strada, **esclusi il recupero, il trasporto o il traino del veicolo e i danni da circolazione.**

Si intendono esclusi i danni:

- a) necessari dall’esecuzione dei lavori;
- b) alle parti oggetto di riparazione o manutenzione, salvo si tratti di danni conseguenti ad **Incendio e/o Scoppio;**
- c) alle Cose trovantisi sui veicoli stessi;
- d) da **Furto e Incendio;**
- e) da **mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato;**
- f) alle Cose trasportate e rimorchiate.

Questa garanzia è prestata con il limite di **Risarcimento di 20.000 euro per Sinistro e 40.000 euro per anno assicurativo con l’applicazione di uno Scoperto del 10% per ogni veicolo danneggiato con il minimo di 250 euro.**

Per i soli danni ai veicoli conseguenti a caduta da ponti sollevatori e simili il predetto Scoperto viene elevato al **20% con il minimo di 250 euro.**

Agli effetti della presente garanzia sono equiparati ai veicoli anche i cicli ed i motocicli.

Responsabilità per danni ai capi in consegna e custodia (per tintorie, lavanderie e stirerie)

A parziale deroga del paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia comprende i danni ai capi che l’Assicurato abbia in consegna e custodia per lavaggio, smacchiatura, stiratura e simili, compresi i danni alle Cose in lavorazione, ferma l’esclusione dei danni da **Furto.** Questa garanzia è prestata con il limite di **Risarcimento di 3.000 euro per Sinistro e per anno assicurativo con l’applicazione di una Franchigia di 250 euro.**

Responsabilità per danni a veicoli (per distributori di carburante, stazioni di servizio per veicoli a motore, stazioni di lavaggio anche automatico)

La garanzia comprende i danni subiti dai veicoli di terzi in

consegna o custodia all’Assicurato ovvero sottoposti a rifornimento, manutenzione o lavaggio.

L’Assicurazione comprende altresì il Rischio relativo alla proprietà di impianti, attrezzature e manufatti.

Sono inoltre compresi:

- a) i danni subiti dai veicoli su cui sono eseguite le operazioni di erogazione carburante e/o lubrificante in conseguenza di difettosa esecuzione delle operazioni stesse (compresi i danni derivanti dall’erogazione di carburante e/o lubrificante avariato) e verificatisi entro quarantotto ore dalla data della loro esecuzione. **Sono esclusi i danni derivanti da difetto originario dei prodotti erogati;**
- b) i danni ai veicoli in consegna o custodia derivanti da movimentazioni effettuate nell’ambito dell’area di pertinenza dell’azienda.

Qualora esista officina meccanica, elettrauto e/o gommista i danni cagionati ai veicoli in consegna e/o custodia all’Assicurato in relazione allo svolgimento di dette attività si intendono regolati dalla Condizione integrativa - Responsabilità per danni a veicoli in riparazione e in consegna e custodia (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto e gommisti di cui alla legge 122 del 05/02/1992).

Sono esclusi i danni da Furto ed Incendio, nonché quelli da mancato uso o disponibilità del veicolo danneggiato.

Per i danni a veicoli a motore la garanzia è prestata con una **Franchigia di 500 euro per ogni Sinistro e con un limite di Risarcimento di 30.000 euro per Sinistro ed anno assicurativo.**

La garanzia comprende altresì l’esercizio di bar, tavola calda e/o negozio. Limitatamente a tale Rischio, a parziale del paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusione”, si conviene che l’Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a Cose), ivi compreso l’acquirente, causati dalle Cose vendute e somministrate, **esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.** Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti nello stesso esercizio, l’Assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. L’Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro 1 anno dalla consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da Cose vendute o somministrate durante il periodo di validità della garanzia e **non comprende i danneggiamenti delle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità.** La presente garanzia è prestata nell’ambito del **Massimale R.C.T. e comunque con il limite di Risarcimento di 1.000.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo. La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Cose, Merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate; in tal caso la garanzia opera nell’ambito del Massimale R.C.T. con il limite di Risarcimento di 50.000 euro per uno o più sinistri verificatisi nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo e con una Franchigia per ciascun danneggiato di 2.500 euro.**

Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione integrativa - “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” - i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.

I predetti limiti rappresentano anche il massimo esborso della Compagnia per Sinistro in serie intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle Cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente Assicurazione.

L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene Merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con società del gruppo Zurich con garanzia di Responsabilità Civile per danni a terzi da Prodotti (R.C.P.), si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

Danni da demolizione, disfacimento, ristrutturazione (per imprese edili)

Qualora l'attività assicurata prevede l'esecuzione di lavori di demolizione e disfacimento, lavori di ristrutturazione, sopraelevazione e demolizione effettuati in Fabbricati occupati, l'Assicurazione non comprende i danni alle Cose trovatisi nei locali nei quali si eseguono i lavori.

Per i danni alle Cose trovatisi in altri locali dello stesso Fabbricato l'Assicurazione è prestata con l'applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500 euro, entro il limite del Massimale R.C.T. e comunque con il massimo Risarcimento di 50.000 euro per uno o più Sinistri occorsi nello stesso periodo assicurativo annuo.

Condizioni particolari (valide solo se richiamate in Polizza)

Tolleranza sul numero degli Addetti

Qualora l'Assicurato per l'esecuzione di lavori stagionali di carattere temporaneo si avvalga di Prestatori di lavoro assunti temporaneamente, a parziale deroga di quanto stabilito al paragrafo "Numero Addetti" del capitolo "Cosa e come assicuriamo" la Compagnia rinuncerà all'applicazione della regola proporzionale qualora il numero degli Addetti accertati al momento del Sinistro non risulti superiore al 50% rispetto al numero degli Addetti dichiarati in Polizza (arrotondato all'unità superiore).

Non sono considerati lavori stagionali di carattere temporaneo i lavori aventi durata superiore a 6 mesi.

Ditta individuale

L'Assicurato/Contraente dichiara che l'attività, oggetto della presente Assicurazione, è svolta esclusivamente dal titolare, senza che lo stesso si avvalga di altre persone.

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in Polizza)

Danni da Incendio, Esplosione o Scoppio

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo

"Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia comprende i danni a Cose altrui derivanti da Incendio, Esplosione o Scoppio di Cose dell'Assicurato o da lui detenute.

Questa garanzia è prestata entro il limite del Massimale R.C.T. e comunque con il limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicato in Polizza.

In caso di lavori presso terzi, la presente garanzia si intende operante con il limite di Risarcimento previsto dalla garanzia aggiuntiva "Lavori presso terzi".

Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da Polizza Incendio con garanzia "Ricorso dei vicini" e/o "Ricorso terzi" la presente opererà in secondo Rischio, per l'ecedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta Polizza Incendio.

Dalla garanzia sono comunque esclusi i danni alle Cose che l'Assicurato ha in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Danni da Furto

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia vale per la responsabilità civile dell'Assicurato per danni da Furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di:

- impalcature, attrezzature fisse e ponteggi eretti o fatti erigere dall'Assicurato e dallo stesso utilizzati, purché impalcature e/o ponteggi siano dotati di antifurto regolarmente installato e funzionante;
- impalcature, attrezzature fisse e ponteggi da chiunque eretti per eseguire lavori relativi ai Fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata o relativi agli impianti utilizzati per lo svolgimento dell'attività stessa, purché impalcature e/o ponteggi siano dotati di antifurto regolarmente installato e funzionante.

Qualora i predetti lavori siano appaltati a terzi, la garanzia viene prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di Committente.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicati in Polizza.

Lavori presso terzi

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", qualora l'Assicurato svolga lavori di vario genere presso terzi (comprese le operazioni di prelievo, consegna e rifornimento di merce) sono compresi i danni ai locali ove si eseguono tali lavori, agli infissi, alle Cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori.

Restano comunque esclusi i danni alle Cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione. Questa garanzia è prestata entro il limite del Massimale R.C.T. e comunque con il limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicato in Polizza.

Danni da circolazione all'interno del perimetro aziendale

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", preso atto che l'Assicurato utilizza:

- carrelli elevatori;
- macchine operatrici;

- trattori;

- veicoli a motore,

non immatricolati al P.R.A. e per i quali non sussiste autorizzazione alla circolazione su strade pubbliche o su aree a queste equiparate, rilasciata dalle competenti Autorità, la garanzia comprende i danni a terzi derivanti dalla circolazione degli stessi, sempreché i danni si verifichino all'interno del perimetro aziendale e/o del cantiere nel quale si svolge l'attività descritta in Polizza.

La presente garanzia non è operante:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni vigenti;
- per i danni subiti da terzi trasportati;

Questa garanzia è prestata entro il limite del Massimale R.C.T. e comunque con il limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicato in Polizza.

Cessione di lavori in appalto/subappalto

Premesso che l'Assicurato può cedere ad Appaltatori/subappaltatori lavori o servizi, relativi o attinenti all'attività per la quale è prestata l'Assicurazione, si precisa che la garanzia comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato per i danni cagionati a terzi dagli Appaltatori/Subappaltatori ed i loro Prestatori di lavoro o Addetti sempreché dagli stessi utilizzati nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, mentre eseguono i lavori o i servizi per conto dell'Assicurato stesso, in deroga a quanto previsto al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni".

La presente garanzia si intende prestata a condizione che la quota dei lavori ceduti in appalto/subappalto non sia superiore al 50% del valore globale di ogni singola opera o appalto.

La limitazione non è operante qualora il Premio sia determinato sul Fatturato.

La presente garanzia comprende altresì la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale Committente di opere civili e di genio civile rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e/o integrazioni. L'operatività della garanzia è comunque subordinata al fatto che, ove previsto dal precitato decreto legislativo, l'Assicurato abbia dato specifico e formale incarico al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze professionali previste e definite dal decreto legislativo stesso.

Malattie professionali

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", l'Assicurazione R.C.O. è estesa al Rischio delle malattie professionali, intendendosi per queste:

- le malattie professionali per le quali, al momento del Sinistro, venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura;
- le malattie professionali tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle, in vigore al momento del contratto, allegate al D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e/o integrazioni

La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante la vigenza della presente Polizza o di

altre Polizze precedentemente in vigore con la Compagnia senza soluzione di continuità e siano conseguenza di fatti colposi verificatisi per la prima volta nello stesso periodo. La garanzia non vale:

a) per quei Prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di Malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

b) per le malattie professionali conseguenti:

- I. alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
- II. alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.

La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

c) per l'asbestosi e la silicosi e le altre tipologie provocate dall'amianto o dalla silice;

d) per le malattie professionali provocate da diacetile (Diacyetyl).

La presente garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.O. ma comunque con il limite di Risarcimento indicato in Polizza.

Tali limiti/sottolimiti rappresentano comunque la massima esposizione della Compagnia:

- I. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di Malattia professionale manifestatasi;
- II. per più danni verificatisi in uno stesso periodo di Assicurazione.

La Compagnia ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato degli stabilimenti dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

Ferme, in quanto compatibili, le norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia di Sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Compagnia la manifestazione di una Malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

La presente garanzia non si applica:

- per le malattie provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale) posti in essere da colleghi e/o superiori al fine di emarginare e/o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. "mobbing", "bossing").

Restano confermate tutte le esclusioni indicate al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni".

Inquinamento accidentale

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia si intende estesa alla Responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni in-

volontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività assicurata. Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per stabilimento si intende ogni installazione o complesso di installazioni volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare estrazione o produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a terzi entro settantadue ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- fermo quanto previsto dalle norme che regolano l'Assicurazione in punto di denuncia di sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato immediatamente alla Compagnia e comunque non oltre trenta giorni dalla cessazione del contratto.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del limite di Risarcimento previsto per la presente garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini delle Condizioni di Assicurazione, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Assicuratore.

La garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze.

La garanzia non comprende i danni:

- di cui l'Assicurato o persone delle quali debba rispondere siano responsabili a titolo di danno ambientale ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n 152 e successive modifiche e/o integrazioni;
- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in Polizza;
- cagionati a Cose di terzi che l'Assicurato abbia in conseguenza o custodia o detenga a qualsiasi titolo; conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'azienda;
 - alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'azienda.

La presente esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicati in Polizza.

Danni a condutture ed impianti sotterranei

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicati in Polizza.

Danni da cedimento o franamento del terreno

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a fabbricati e a Cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Si intendono comunque esclusi i danni da vibrazione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicati in Polizza.

Danni da bagnamento

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati alle Cose di terzi contenute all'interno dei fabbricati ed alle pareti e/o pavimentazioni interne dei fabbricati stessi, in conseguenza di bagnamento da acqua piovana o da precipitazioni atmosferiche in genere, in occasione dello svolgimento di lavori di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati.

La garanzia è valida a condizione che l'Assicurato provi di aver approntato opere provvisorie, cioè strutture provvisorie poste a protezione delle opere interessate dai lavori in corso di esecuzione, e che le stesse siano state deteriorate a seguito della violenza degli eventi atmosferici.

Sono esclusi i danni subiti dalla porzione di Fabbricato e relativo Contenuto direttamente interessata dai predetti lavori. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicati in Polizza.

Responsabilità civile per smercio

A parziale deroga del paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia è estesa al Rischio dello smercio.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (per morte, per lesioni personali e per danni a Cose), ivi compreso l'acquirente, causati dalle Cose vendute, esclusi quelli dovuti a vizio originario del prodotto.

Per i generi alimentari di produzione propria, somministrati o venduti negli spacci aziendali, nei negozi situati nell'ambito dell'azienda, durante l'attività promozionale o offerti in degustazione, l'Assicurazione vale anche per i danni dovuti a vizio originario del prodotto.

L'Assicurazione riguarda i danni verificatisi entro 1 anno dal-

la consegna e, comunque, non oltre la data di scadenza della Polizza, da Cose vendute durante il periodo di validità della garanzia e non comprende i danneggiamenti delle Cose stesse, le spese per le relative riparazioni o sostituzioni, nonché i danni conseguenti a mancato uso o mancata disponibilità. La presente garanzia è prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. e con il limite di Risarcimento indicato in Polizza per uno o più Sinistri occorsi nel medesimo periodo assicurativo annuo.

La garanzia è altresì valida nel caso in cui il danno cagionato a terzi sia riconducibile a vendita di prodotti, Cose, Merci e/o sostanze diverse nella tipologia da quelle commissionate; in tal caso la garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento indicati in Polizza.

Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione Integrativa – “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” – i predetti limiti sono comprensivi anche di tali danni.

I predetti limiti rappresentano anche il massimo esborso della Compagnia per Sinistro in serie intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi causati dalle Cose vendute originatisi da una stessa causa anche se manifestatisi in momenti diversi, ma comunque, durante il periodo di validità della presente Assicurazione.

L'Assicurazione non vale se l'Assicurato detiene Merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con società del gruppo Zurich con garanzia di Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti (R.C.P.), si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità civile per danni a terzi da prodotti, le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

Responsabilità civile postuma 12 mesi

A parziale deroga del paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature, opere edili e Cose in genere anche non installate o costruite dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature, opere edili e Cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori.

Per data di ultimazione dei lavori si intende:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria o temporanea dell'opera al Committente;
- uso anche parziale o temporaneo dell'opera secondo destinazione.

L'Assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 e successive modifiche e/o integrazioni purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dal decreto stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) alle opere edili eseguite per le spese conseguenti a riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse;
- c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- d) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le Cose in genere sono destinati;
- e) da mancato intervento manutentivo;
- f) conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili;
- g) a veicoli a motore, natanti e loro parti, limitatamente alle attività di autofficina, officina cicli – motocicli, carrozzerie, elettrauto, gommisti, distributori di carburante e stazioni di servizio.

Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Assicurazione, e per i danni verificatisi entro:

- novanta giorni dalla data di compimento per i lavori edili in genere;
- quarantacinque giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi;
- dodici mesi dalla data del loro compimento per tutte le altre attività descritte in polizza,

purché denunciati alla Compagnia durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, si precisa che agli effetti della presente garanzia i lavori stradali sono equiparati a lavori edili.

In caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia postuma, l'Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituita conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di compimento dei lavori di cui al precedente comma.

In caso di cessazione della presente Polizza:

- a) con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia che non preveda la garanzia postuma, oppure
- b) senza sostituzione con altra Polizza R.C.T., la garanzia vale per i danni verificatisi e denunciati, entro i dodici mesi dalla data di cessazione della Polizza, purché conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di compimento dei lavori indicati in questo articolo.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicati in Polizza.

Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la garanzia è prestata con l'applicazione dello Scoperto e/o Franchigia sopra indicati ma con il limite di Risarcimento di 50.000 euro per anno assicurativo.

Responsabilità civile postuma 24 mesi

A parziale deroga del paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature, opere edili e Cose in genere anche non installate o costruite dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature, opere edili e Cose in genere dopo l'ultimazione dei lavori.

Per data di ultimazione dei lavori si intende:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
- consegna anche provvisoria o temporanea dell'opera al Committente;
- uso anche parziale o temporaneo dell'opera secondo destinazione.

L'Assicurazione è prestata anche per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 e successive modifiche e/o integrazioni purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dal decreto stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate o mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) alle opere edili eseguite per le spese conseguenti a riparazione, sostituzione, rifacimento o il ripristino delle opere stesse;
- c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- d) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le Cose in genere sono destinati;
- e) da mancato intervento manutentivo;
- f) conseguenti a lavori di pavimentazione o impermeabilizzazione di fabbricati, porticati, terrazze e cortili;
- g) a veicoli a motore, natanti e loro parti, limitatamente alle attività di autofficina, officina cicli – motocicli, carrozzerie, elettrauto, gommisti, distributori di carburante e stazioni di servizio.

Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Assicurazione, e per i danni verificatisi entro:

- centottanta giorni dalla data di compimento per i lavori edili in genere;
- sessanta giorni dalla data di compimento dei lavori di reinterro degli scavi;
- dodici mesi dalla data del loro compimento per tutte le altre attività descritte in polizza,

purché denunciati alla Compagnia durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa, si precisa che agli effetti della presente garanzia i lavori stradali sono equiparati a lavori edili.

Questa garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Assicurazione e per i danni verificatisi entro ventiquattro mesi dalla data del loro compimento, purché denunciati alla Compagnia durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa.

In caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia, purché senza soluzione di continuità, e

sempreché rimanga operante la presente garanzia postuma, l'Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituyente conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di compimento dei lavori di cui al precedente comma.

In caso di cessazione della presente Polizza:

- a) con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia che non preveda la garanzia postuma, oppure
- b) senza sostituzione con altra Polizza R.C.T., la garanzia vale per i danni verificatisi e denunciati, entro i 12 mesi dalla data di cessazione della Polizza, purché conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Polizza, fermo restando il limite dalla data di compimento dei lavori indicati in questo articolo.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicati in Polizza.

Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la garanzia è prestata con l'applicazione dello Scoperto e/o Franchigia sopra indicati ma con il limite di Risarcimento di 50.000 euro per anno assicurativo.

Responsabilità civile postuma (per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 e successive modifiche e/o integrazioni)

A parziale deroga del paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia R.C.T. vale anche per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, ai sensi di legge, nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti, attrezzature e Cose in genere, anche non installati dall'Assicurato, per danni cagionati a terzi (compresi i committenti) dagli impianti, attrezzature e Cose in genere stessi dopo l'ultimazione dei lavori.

L'Assicurazione è prestata esclusivamente per le attività di cui all'art. 1 del Decreto Ministeriale 37 del 22/01/2008 purché l'Assicurato sia in possesso dell'abilitazione prevista dal decreto stesso.

Si intendono comunque escluse le attività di installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, montacarichi, scale mobili e assimilabili.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) agli impianti, attrezzature o Cose installate, riparate, mantenute e qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione degli stessi;
- b) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- c) da inidoneità o mancata rispondenza all'uso per i quali gli impianti, le attrezzature e le Cose in genere sono destinati;
- d) da mancato intervento manutentivo.

Questa estensione di garanzia è prestata per i lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Assicurazione e per i danni verificatisi entro 10 anni dalla data del loro compimento, purché denunciati alla Compagnia durante il periodo di validità dell'Assicurazione stessa.

In caso di sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia, purché senza soluzione di continuità, e sempreché rimanga operante la presente garanzia postuma, l'Assicurazione vale anche per i danni verificatisi e denunciati durante il periodo di validità della Polizza sostituita conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Polizza, fermo restando il limite temporale dalla data di compimento dei lavori di cui al precedente comma.

In caso di cessazione della presente Polizza:

a) per sostituzione con altra Polizza R.C.T. emessa con la presente Compagnia che non preveda la garanzia postuma, oppure

b) senza sostituzione con altra Polizza R.C.T., la garanzia vale per i danni verificatisi e denunciati, entro i dodici mesi dalla data di cessazione della Polizza, purché conseguenti a lavori eseguiti durante il periodo di validità della presente Polizza, fermo restando il limite temporale di 10 anni dalla data di compimento dei lavori.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicati in Polizza.

Limitatamente ai danni da interruzione o sospensione di attività, la garanzia è prestata con l'applicazione dello Scoperto e/o Franchigia sopra indicati ma con il limite di Risarcimento di 50.000 euro per ogni anno assicurativo.

Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente estensione di garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi delle garanzie aggiuntive – Responsabilità civile postuma 12 mesi o “Responsabilità civile postuma 24 mesi” – le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

Danni a Cose e/o opere sulle quali si eseguono i lavori (escluse tintorie, lavanderie, stirerie, autofficine - officine cicli, motocicli, carrozzieri, elettrauto, gommisti)

A parziale deroga del paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia è estesa ai danni a Cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori purché non di proprietà dell'Assicurato, compresi quelli da mancato uso delle Cose e/o opere danneggiate.

Sono comunque esclusi i danni necessari per l'esecuzione dei lavori e quelli alle parti direttamente oggetto di lavorazione. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicati in Polizza.

Qualora un Sinistro risarcibile ai sensi della presente garanzia dia luogo anche a danni risarcibili ai sensi della Condizione integrativa– “Danni derivanti da interruzione e/o sospensione di attività di terzi” – il predetto limite di Risarcimento è comprensivo anche di tali danni.

Responsabilità civile postuma (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti) – STANDARD

A parziale deroga del paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia R.C.T. vale anche per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato durante il periodo di validità della presente Assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle opera-

zioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di riconsegna ai clienti.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) il cui Risarcimento è previsto dalla Legge 24/12/1969 n 990 e successive modifiche e/o integrazioni;
- b) da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- c) alle parti (meccaniche e non) del veicolo direttamente interessate dalle attività di installazione, riparazione o manutenzione e qualsiasi spesa inerente la sostituzione di dette parti;
- d) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- e) da Furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antifurto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento indicati in Polizza. Agli effetti della presente garanzia sono equiparati ai veicoli anche i cicli ed i motocicli.

Responsabilità civile postuma (per autofficine, officine cicli, motocicli, carrozzerie, elettrauto e gommisti) – PLUS
A parziale deroga del paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia R.C.T. vale anche per i danni subiti e/o causati da veicoli a motore riparati, revisionati o sottoposti a manutenzione da parte dell'Assicurato durante il periodo di validità della presente Assicurazione, compresi i danni derivanti dai lavori conseguenti alle operazioni di montaggio e/o riparazione di pneumatici, dovuti a fatto od omissione per i quali l'Assicurato stesso sia responsabile ai sensi di legge ed a condizione che il danno si manifesti entro 6 mesi dalla data di riconsegna ai clienti.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a) il cui Risarcimento è previsto dalla Legge 24/12/1969 n 990 e successive modifiche e/o integrazioni;
- b) da mancato uso o disponibilità del veicolo;
- c) da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;
- d) da Furto anche se conseguenti a mancato od insufficiente funzionamento di impianti antifurto.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicati in Polizza.

Agli effetti della presente garanzia sono equiparati ai veicoli anche i cicli ed i motocicli.

Rimozione veicoli/soccorso stradale

A parziale deroga del paragrafo “Esclusioni” del capitolo “Delimitazioni ed esclusioni”, la garanzia è estesa ai danni cagionati ai veicoli trasportati, rimorchiati o sollevati da mezzi utilizzati dall'Assicurato per l'attività di rimozione veicoli – soccorso stradale, a seguito di caduta, sganciamento o collisione.

Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno Scoperto e/o Franchigia e limite di Risarcimento, per Sinistro ed anno assicurativo, indicati in Polizza.

Restano esclusi i danni arrecati alle Cose contenute e/o trasportate sul veicolo oggetto dell'intervento, nonché i danni da mancato uso o disponibilità del veicolo.

In Caso di Sinistro

Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a tre giorni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Agli effetti dell'Assicurazione di responsabilità civile verso Prestatori di lavoro (R.C.O.), il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri mortali, quelli per i quali ha ricevuto notizia dell'avvio di inchiesta da parte delle autorità competenti o quelli per i quali ha ricevuto richiesta di Risarcimento.

Gestione delle vertenze di danno

La Compagnia assume **fino a quando ne ha interesse** la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. **Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.**

Sezione - Responsabilità civile danni a terzi da prodotti

Cosa e come assicuriamo

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi dal difetto dei prodotti descritti in Polizza, fabbricati, venduti o distribuiti dall'Assicurato stesso per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento **di Cose diverse dal prodotto difettoso**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi dopo la loro messa in circolazione.

L'Assicurazione comprende anche i danni da:

- errata concezione / progettazione;

- errate, omesse o carenti istruzioni d'uso;
- errata o difettosa conservazione;
- errato o difettoso imballaggio.

L'Assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, **purché conseguenti a Sinistro risarcibile a termini delle Condizioni di Assicurazione ed entro il limite indicato in Polizza.**

Delimitazioni ed esclusioni

Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di al punto precedente;
- le società che, rispetto all'Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

Esclusioni

Sono esclusi dall'Assicurazione:

1. le spese di sostituzione, riparazione, smontaggio e rimontaggio del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
2. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato e/o il richiamo di qualsiasi prodotto;
3. le spese da chiunque sostenute in sede extra giudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, , salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Compagnia o vengano svolte dalle amministrazioni di cui all'art 106 comma 1 del D.Lgs 6 settembre 2005 n 206 e successive modifiche e/o integrazioni;
4. le spese da chiunque sostenute per sottoporre qualsiasi prodotto a prove, analisi, controlli e verifiche volte ad accertarne la sua sicurezza, e quelle per la necessaria informazione al possessore o al detentore a qualsiasi titolo del prodotto;
5. i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
6. i danni derivanti da prodotti destinati specificamente al settore aeronautico ed aerospaziale;
7. i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
8. i danni di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque terreni o culture, interruzioni, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di

- falde acquifere giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
9. i danni provocati da prodotti anticoncezionali e RU 486, fenfluramina, dexfenfluramina e fentermina, emoderivati ed altri prodotti od organi di origine umana, vaccini in genere e/o agenti immunizzanti composti da virus o batteri, vaccini contro la peste suina, fluoxetina, fenilpropanolamina (PPA), metilfenidato, troglitazone, thimerosal, prodotti a base di statine, prodotti a base di fibrati, schiume di urea formaldeide, DES dietilstilbestrolo, oxichinolina, cloaranfenicolo, prodotti derivati da innesti e/o implantologie di prodotti contenenti silicone, prodotti e/o composti a base di lattice e derivati (latex), prodotti dietetici a base di ephedra;
 10. i danni derivanti da tabacco (compreso fumo passivo) e qualsiasi prodotto a base di tabacco;
 11. i danni derivanti da immunodeficienza acquisita e patologie correlate;
 12. i danni conseguenti ad atti di terrorismo, atti di sabotaggio ed atti di guerra in genere;
 13. i danni derivanti da amianto;
 14. i danni derivanti da encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE);
 15. i danni provocati dalla produzione e/o vendita di armi da fuoco;
 16. i danni risultanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche da parte di qualsiasi apparecchiatura o impianto;
 17. i danni derivanti da sostanze o organismi in genere geneticamente modificati e derivati o frutto di ingegneria genetica o bio-ingegneria;
 18. i danni derivanti da prodotti in sperimentazione in genere nonché da sperimentazioni di prodotti farmaceutici;
 19. i danni da violazione di brevetti e/o marchi;
 20. limitatamente alla Germania, i prodotti soggetti alla normativa tedesca A.M.G. (Pharmapool);
 21. gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages);
 22. i danni derivanti da silice in qualsiasi forma, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada;
 23. limitatamente agli eventi dannosi verificatisi in USA e/o Canada, deve ritenersi non coperta la responsabilità e, comunque, ogni eventuale Indennizzo per danni alla persona riconducibili ad "ALCOLISMO E PATOLOGIE CORRELATE".

Per "ALCOLISMO E PATOLOGIE CORRELATE" si intendono i danni alla persona conseguenti all'assunzione di sostanze alcoliche, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo:

- malattie fisiche e/o psichiche associate all'alcolismo;
- sindromi fetali, danni al feto e al neonato – fisici e/o mentali - conseguenti all'uso di alcool durante la gravidanza, difetti della crescita, problemi cardiaci, ritardo mentale;
- abusi fisici e/o molestie nei confronti di qualunque persona, suicidio di qualsiasi persona, atti di autolesionismo;

- alterazioni metaboliche, patologie cardiovascolari, patologie del Sistema Nervoso Centrale e/o Periferico, malattie ematologiche, tutte le malattie del fegato, malnutrizione, tumori in genere, tutte le malattie del pancreas;
 - danni cerebrali, danneggiamento della vista, danneggiamento delle funzioni sessuali, problemi della circolazione sanguigna, malattie della pelle in genere, ritenzione idrica, miopatie, osteopatie, ulcere, diminuita resistenza alle infezioni.
24. i danni provocati da diacetile (Diacetyl);
 25. i danni derivanti da muffe e funghi tossici, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada;
 26. i danni derivanti dai pesticidi e/o biocidi che contengono le sostanze chimiche indicate dalla Convenzione di Rotterdam nella PIC List (Prior Informed Consent List);
 27. i danni derivanti da Atrazina, CCA (Arseniato di Rame Cromato), vernici al piombo, Tris (2, 3 – dibromopropil) fostato e che dipendano da violazioni di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente a disciplinare le modalità di immissione e trattazione delle suddette sostanze (es. divieto di immissione sul mercato, limiti di tolleranza, ecc.);
 28. i danni da vendita e/o distribuzione di prodotti o sostanze chimiche, in violazione di leggi e/o regolamenti emanati da qualunque Autorità competente (es. divieto di immissione sul mercato; limiti di tolleranza, ecc.);
 29. i danni derivanti da fumi o gas nocivi generati da bacchette d'apporto, elettrodi, nonché da altri materiali fondenti o di consumo utilizzati nella saldatura o nell'industria metallurgica, limitatamente ai territori di U.S.A. e Canada.
 30. per il settore alimentare i danni relativi ad oggetti promozionali/gadgets venduti unitamente ai prodotti assicurati se tali oggetti omaggio non sono conformi ai requisiti previsti dalla legge in materia di sicurezza dei prodotti.

Inizio e termine della garanzia (Claims made)

L'Assicurazione vale per le richieste di Risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'Assicurazione stessa.

In caso di Sinistro in serie, così come definito dal successivo paragrafo "Limite di Indennizzo", la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione e comunque non oltre 2 anni dalla cessazione stessa.

Limiti di Indennizzo

Premesso che il Massimale indicato in Polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per Sinistro e per anno assicurativo, in nessun caso la Compagnia risponderà per somme superiori al Massimale indicato:

- per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di Assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all'anno - nell'intero periodo di Assicurazione;
- per Sinistro in serie, intendendosi per tale una pluralità di eventi dannosi originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti ed in momenti diversi.

Scoperto obbligatorio

Rimane a carico dell'Assicurato il 10% dell'importo di ciascun evento dannoso con i minimi e i massimi indicati in Polizza.

Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per i prodotti venduti o distribuiti dall'Assicurato o per suo conto nei territori di qualsiasi Paese, esclusi Usa e Canada, e per i danni ovunque verificatisi.

Precedenti assicurazioni

Nel caso in cui le richieste di Risarcimento siano relative a danni verificatisi anteriormente alla stipula della presente Polizza e rientrino nelle garanzie prestate da altri Assicuratori, la copertura opererà esclusivamente a secondo Rischio per l'ecedenza di Massimale rispetto a tali coperture con i limiti ed alle condizioni previste dalle Condizioni di Assicurazione.

Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Dichiarazione assenza sinistri noti

Ai sensi degli artt. 1892, 1893 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara che, all'atto del perfezionamento della presente Polizza, non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare una richiesta di Risarcimento originata da un fatto verificatosi anteriormente alla data di perfezionamento della presente Polizza.

Coesistenza Polizza R.C. dello smercio

Qualora la presente garanzia coesista anche in contratto separato con società del gruppo Zurich con Polizza di Assicurazione della Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) estesa al Rischio dello smercio, si conviene che in caso di Sinistro risarcibile ai sensi sia della presente garanzia che di quella di Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), le garanzie stesse non saranno cumulabili tra di loro e verrà applicata solo quella più favorevole all'Assicurato.

Garanzie aggiuntive (operanti solo se richiamate in Polizza)

Estensione all'esportazione Usa e Canada

A parziale deroga di quanto previsto al paragrafo "Estensione territoriale" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", la garanzia vale anche per i prodotti venduti o distribuiti dall'Assicurato o per suo conto negli USA, Canada e per i danni ovunque verificatisi.

Questa specifica estensione di garanzia vale solo per i prodotti venduti e/o distribuiti nel periodo di efficacia della presente Assicurazione e di eventuali altre precedentemente stipulate con la stessa Compagnia (senza soluzione di continuità) e

sempreché le richieste di Risarcimento siano state presentate all'Assicurato per la prima volta nello stesso periodo.

Lo Scoperto del 10% di cui al paragrafo "Scoperto obbligatorio" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni", resta a carico dell'Assicurato con il minimo ed il massimo indicati in Polizza.

Sono esclusi dalla garanzia i cosiddetti "punitive or exemplary damages".

In caso di azioni legali promosse contro l'Assicurato nei territori degli USA, loro territori e possedimenti e del Canada, le spese di difesa a carico della Compagnia saranno considerate parte integrante del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda di Risarcimento e non si intendono pertanto in aggiunta allo stesso.

Restano confermate tutte le esclusioni indicate al paragrafo "Esclusioni" del capitolo "Delimitazioni ed esclusioni".

Vendors Liability

Si conviene che sono considerati Assicurati anche le persone ed organizzazioni indicate in Polizza (in seguito chiamate venditori) per la propria responsabilità civile derivante esclusivamente dalla distribuzione o vendita, nel corso della regolare attività del venditore, dei prodotti fabbricati dall'Assicurato e garantiti dalla Polizza.

L'Assicurazione non vale per:

- 1) qualsiasi specifica garanzia, o qualsiasi distribuzione o vendita non autorizzata dall'Assicurato;
- 2) i danni corporali o materiali derivanti da:
 - qualsiasi azione da parte del venditore che modifichi il prodotto;
 - qualsiasi inosservanza al mantenimento del prodotto in condizioni di vendita;
 - qualsiasi inosservanza nell'effettuare ispezioni, adattamenti, prove o servizi che il venditore abbia concordato di effettuare o normalmente effettuati nel regolare svolgimento della sua attività in relazione alla distribuzione o vendita del prodotto;
 - prodotti che dopo la distribuzione o la vendita da parte dell'Assicurato sono stati etichettati o rietichettati od usati come contenitori, o come parti o componenti di qualsiasi altra cosa o sostanza da parte o per il Venditore;
- 3) danni corporali o materiali che si verificano nei locali del venditore,
- 4) pretese o responsabilità per danni decretati dal Tribunale a scopo punitivo o di ammonimento del responsabile.

L'Assicurazione non è operante nei confronti di qualsiasi persona od organizzazione dalla quale l'Assicurato Contraente abbia acquisito prodotti o componenti, parti di essi o contenitori che fanno parte del prodotto cui si riferisce la garanzia.

AVVERTENZA

Il testo della presente garanzia è riportato anche in lingua inglese per utilità dell'Assicurato, ma il contratto è disciplinato dal testo italiano.

Additional Insured (Vendors Limited Form)

This endorsement modifies such insurance as is afforded by

the provisions of the policy relating to the following products liability insurance.

It is agreed that the "Person Insured" provision is amended to include any person or organization designated below (herein referred to as "vendor"), as an insured, but only with respect to the distribution or sale in the regular course of the vendor's business of the named insured's products covered under said policy.

The insurance does not apply to:

- a) any express warranty, or any distribution or sale for a purpose, unauthorized by the named insured;
 - b) bodily injury or property damage arising out of:
 - I. any act of the vendor which changes the condition of the products,
 - II. any failure of the vendor to maintain the product in merchantable condition,
 - III. any failure of the vendor to make such inspections, adjustments, tests or servicing as the vendor itself has agreed to make or normally undertakes to make in the usual course of business, in connection with the distribution or sale of the products,
 - IV. products which after distribution or sale by the named insured have been labeled or relabeled or used as a container, part or ingredient of any other thing or substance by or for the vendor;
 - c) bodily injury or property damage within the vendor's premises;
 - d) claims or liability for punitives or exemplary damages.
- The insurance does not apply to any person or organization from whom the named insured has acquired such products or any ingredient, part or container, entering into, accompanying or containing such products.

IMPORTANT NOTICE

The text of this warranty is given in English for convenience of the Insured, but the contract is governed by Italian text.

Danni ad altri prodotti

A parziale deroga del capitolo "Cosa e come assicuriamo", l'Assicurazione comprende i danni che i prodotti assicurati, quali componenti di altri prodotti, provochino agli altri prodotti o al prodotto finito entro il limite del 30% del Massimale di Polizza.

In Caso di Sinistro

Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Compagnia entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a esclusione dei sinistri mortali, per i quali il suddetto termine è ridotto a 3 giorni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

Gestione delle vertenze di danno

La Compagnia assume fino a quando ne ha interesse la ge-

stione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale ed amministrativa, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso e, in caso di Procedimento penale, assume la difesa dell'Assicurato sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite fra Compagnia e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle Spese di giustizia penale. La Compagnia provvede al pagamento delle parcelle di legali e tecnici da essa designati ed ai quali gli interessati abbiano conferito mandato. Ogni altra spesa di difesa direttamente sostenuta dall'Assicurato non sarà a carico della Compagnia se non preventivamente autorizzata.

Sezione - Salvareddito

Cosa e come assicuriamo

La Compagnia rimborsa al Contraente/Assicurato una Diaria giornaliera, in conseguenza di Infortunio o Malattia subiti dal titolare o dai soci identificati in Polizza da cui derivi una Inabilità Temporanea totale ad attendere all'attività professionale dichiarata, per una durata superiore a trenta giorni continuativi.

Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia rinuncia a favore del Contraente/Assicurato, o degli aventi diritto, ad ogni azione di regresso verso i terzi responsabili per le prestazioni da essa effettuate in virtù del presente contratto.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

L'Assicurazione non è operante per l'Inabilità Temporanea a seguito di:

- Infortuni accaduti nei primi 3 anni dalla data di stipula della Polizza per le conseguenze dirette di Infortuni accaduti precedentemente alla stipulazione della Polizza;
- Infortuni accaduti nella pratica di sport aerei in genere (compreso deltaplani e ultra leggeri) ed alle partecipazioni a corse o gare motoristiche/nautiche ed alle relative prove ed allenamenti;

- Infortuni accaduti nella partecipazione ad allenamenti, corse, gare e relative prove quando l'Assicurato svolge tale attività a livello professionistico o a carattere internazionale o comunque in modo tale da essere prevalente per impegno temporale a qualsiasi altra occupazione;
- Infortuni accaduti nell'esercizio delle seguenti discipline sportive anche se a carattere ricreativo: alpinismo in solitario con scalata di rocce o ghiacciai, pugilato, lotta e arti marziali nelle loro forme, football americano, freeclimbing, discesa di rapide, atletica pesante, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico e sci estremo, discesa con skeleton bob o slittino da gara, rugby, hockey, immersione con autorespiratore, speleologia, paracadutismo, parapendio;
- Infortuni accaduti in stato di ebbrezza quando l'Assicurato è alla guida di veicoli e natanti a motore;
- infortuni accaduti a causa di uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni e simili;
- Infortuni accaduti nel compimento di delitti dolosi dell'Assicurato o del/dei Beneficiari;
- Infortuni accaduti durante inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche, insurrezioni, fatti di guerra e terremoti, se avvenuti nel Territorio italiano;
- Infortuni accaduti durante uno stato di guerra, quando l'Assicurato si trovi già all'estero e gli infortuni si siano verificati dopo quattordici giorni dallo scoppio degli eventi bellici;
- Infortuni accaduti a causa di trasformazioni, dirette o indirette, o assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- Malattie, malformazioni e stati patologici che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi anteriormente alla stipulazione dalla presente Polizza;
- eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipulazione della Polizza;
- Malattie mentali, disturbi psichici, comportamenti nevrotici, sindromi organico cerebrali, schizofrenie, forme maniaco depressive, stati paranoidi;
- cura dell'A.I.D.S. e della sieropositività;
- ricoveri allo scopo di effettuare check-up clinici;
- prestazioni aventi finalità estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da Infortunio);
- Malattie tropicali;
- Malattie mentali, malattie psichiatriche, disturbi della sfera psicologica, sindromi organico cerebrali;
- intossicazioni conseguenti ad alcoolismo, ad abuso di psicofarmaci e all'uso di stupefacenti o allucinogeni.

Validità territoriale

L'Assicurazione vale per gli Infortuni e le Malattie accaduti nel mondo intero con l'intesa che la liquidazione dei Sinistri sarà fatta in Italia ed in valuta locale.

Termini di aspettativa

La garanzia decorre:

- dal momento in cui ha effetto l'Assicurazione per l'Inabi-

lità Temporanea totale conseguente ad Infortunio od alle seguenti Malattie: varicella, rosolia, morbillo, scarlattina, difterite, pertosse, parotite, poliomelite, meningite cerebrospinale, dissenteria, febbre tifoide e paratifoide, colera, vaiolo, peste e tifo esantematico;

- dalle ore 24 del centottantesimo giorno successivo alla data di effetto della Polizza per l'Inabilità Temporanea totale conseguente a tutte le altre Malattie.

Qualora la presente Polizza sia stata emessa in sostituzione (senza soluzione di continuità) di altra Polizza, con la stessa Compagnia, riguardante gli stessi Assicurati, i termini di aspettativa di cui sopra operano:

- dal giorno in cui aveva effetto la Polizza sostituita, per le prestazioni ed i Massimali da quest'ultima previsti;
- dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, decorsi i termini di aspettativa, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste.

Quanto precede vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di uno stesso contratto.

Persone non assicurabili – Cessazione della garanzia

Premesso che la Compagnia non avrebbe acconsentito a prestare l'Assicurazione se al momento della stipulazione della Polizza fosse stata a conoscenza che l'Assicurato era affetto da alcoolismo, insulindipendenza, tossicodipendenza, sieropositività HIV, A.I.D.S., resta precisato che qualora l'Assicurato fosse colpito da tali Malattie durante la validità del contratto l'Assicurazione cessa alla scadenza annuale successiva alla data della diagnosi – indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti, che in tal caso verranno restituiti al Contraente al netto delle imposte.

Limite di età

Non sono assicurabili le persone che nel corso di validità del contratto superino il 70° anno d'età.

Resta inteso che qualora l'Assicurato compia il 70° anno di età durante il periodo di validità del contratto a seguito di tacito rinnovo, la copertura assicurativa cessa alla prima scadenza annua successiva.

In Caso di Sinistro

Obblighi

La denuncia della Malattia o dell'Infortunio, con l'indicazione delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza o alla Compagnia, entro 5 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale dei diritti derivanti dal contratto.

L'Assicurato o i suoi familiari devono consentire la visita di medici della Compagnia e qualsiasi indagine che questa ritenga necessaria, sciogliendo a tal fine dal segreto professio-

nale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso; devono altresì provvedere alla presentazione, ove richiesta, della copia della cartella clinica.

Calcolo dell'Indennizzo – Limite di Indennizzo

In caso di Sinistro, l'Indennizzo sarà calcolato moltiplicando l'importo della Diaria giornaliera assicurata indicato in Polizza per il numero dei giorni di totale inabilità al lavoro accertata. Tale periodo inizia il 1° giorno di Inabilità Temporanea totale e termina il giorno in cui l'attività viene ripresa anche se parzialmente.

Verrà considerata come unico Sinistro l'eventuale prima ricaduta purché si sia verificata in un intervallo di tempo inferiore a trenta giorni dalla cessazione dell'Inabilità Temporanea totale determinata dalla medesima patologia. Tutte le eventuali successive ricadute verranno considerate come nuovi Sinistri. L'Indennizzo non potrà in alcun caso superare la durata massima di centottanta giorni per evento e per anno assicurativo ed in ogni caso non sarà più dovuto dalla data di cessazione dell'attività professionale dichiarata.

Controversie – Arbitrato irrituale

La soluzione di eventuali controversie di natura medica sulle conseguenze invalidanti del Sinistro, nonché sull'applicazione dei criteri d'indennizzabilità previsti dalle Condizioni di Assicurazione, è demandata per iscritto ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per parte, ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede nella città dove ha sede l'Istituto di Medicina Legale più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti con dispensa da ogni formalità di legge e **sono vincolanti tra le parti le quali rinunciano sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.**

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. Le decisioni del Collegio Medico sono vincolanti per le parti anche se uno dei medici si rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

Pagamento dell'Indennizzo

Ricevuta la necessaria documentazione (cartelle cliniche, esami specialistici, certificazioni mediche), espletate tutte le indagini richieste dalla Compagnia e verificata la validità delle garanzie, la Compagnia stessa si impegna a disporre il pagamento dell'Indennizzo entro quindici giorni dalla data di ricevimento della quietanza debitamente sottoscritta dal Contraente/Assicurato.

Qualora non ci sia immediato accordo fra le parti sull'ammontare dell'Indennizzo, la Compagnia, nell'attesa che questo sia determinato dal Collegio Medico, provvederà al pagamento dell'importo da essa stimato, salvo eventuale conguaglio successivo alla decisione del suddetto Collegio Medico.

La Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto al Contraente/Assicurato ad evento ultimato.

Sezione - Tutela legale

Premessa

In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni consentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela legale a

D.A.S.

Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., con sede in Via Enrico Fermi 9/b – 37135 Verona, Tel. 045/8378901 - Fax 045/8351023, sito web: das.it.

A quest'ultima società, in via preferenziale, dovranno pertanto essere inviate tutte le denunce, i documenti ed ogni altra comunicazione relativa ai Sinistri.

Cosa e come assicuriamo

La Compagnia assicura il Rischio dell'Assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per la tutela dei diritti dell'Assicurato, nei limiti del Massimale e delle Condizioni di Assicurazione.

Sono comprese le spese:

- di Assistenza stragiudiziale;
- per l'intervento di un legale;
- per l'intervento di un perito d'ufficio (C.T.U.);
- per l'intervento di un consulente tecnico di parte;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti ad una Transazione autorizzata da D.A.S.;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei Sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- per il contributo unificato, se non rimborsato dalla controparte.

Inoltre, in caso di interrogatorio, arresto o Procedimento penale all'estero, in uno dei Paesi ove la garanzia è operante, la Compagnia assicura:

- le spese per l'assistenza di un interprete, **entro il limite massimo di 10 ore lavorative;**
- le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento, **entro il limite massimo di 1.000 euro;**
- l'anticipo della cauzione, disposta dall'Autorità competente, **entro il limite massimo di 10.000 euro. L'importo**

della cauzione verrà anticipato da parte di D.A.S. a condizione che venga garantita a D.A.S. stessa la restituzione di tale importo con adeguate garanzie bancarie o analoghe. L'importo anticipato dovrà essere restituito a D.A.S. entro sessanta giorni dalla sua erogazione, trascorsi i quali D.A.S. conteggerà gli interessi al tasso legale corrente.

Persone Assicurate

Le garanzie operano a favore del Contraente e di:

- per le ditte individuali e le imprese familiari: il titolare, i Prestatori di lavoro iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare che collaborano nell'attività;
- per le società di persone: i soci, i Prestatori di lavoro iscritti nel Libro Unico del Lavoro ed i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'attività;
- per le società di capitali: il Legale Rappresentante, gli Amministratori, i Prestatori di lavoro iscritti nel Libro Unico del Lavoro; le altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da esso svolte.

Eventi coperti (valgono quelli indicati in Polizza)

FORMA BASE

Procedimenti Penali

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e dell'Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento dell'attività assicurata, siano sottoposti a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Procedimenti Penali per Delitti dolosi

La garanzia vale per la tutela dei diritti del Contraente e dell'Assicurato che siano sottoposti a Procedimento penale per Delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione, **fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale.**

In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa.

La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti 3.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o proscioglimento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.

Opposizione alle Sanzioni Amministrative

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e dell'Assicurato qualora debbano presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una Sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. **Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allor-**

ché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 euro.

FORMA COMPLETA

Procedimenti Civili e Penali

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e dell'Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento della propria attività,

- in ambito Civile Extracontrattuale:
 - a) subiscano danni extracontrattuali dovuti a Fatto illecito di terzi;
 - b) debbano sostenere controversie relative a richieste di Risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. **Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui l'Assicurato abbia in corso un'Assicurazione di Responsabilità civile idonea a coprire il Rischio. In tal caso, la garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dalla predetta copertura, per spese di resistenza e soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile. Nel caso in cui la Polizza di Responsabilità civile verso terzi, pur regolarmente esistente, non possa essere attivata in quanto non operante, la presente garanzia opera in primo Rischio. Ne consegue il diritto per la Compagnia di richiedere in qualsiasi momento l'esibizione della Polizza di Responsabilità civile; in caso di mancata esibizione, la presente garanzia non sarà operante.**
- in ambito Civile Contrattuale:
 - c) debbano sostenere controversie di diritto civile nascenti da pretese inadempienze contrattuali per le quali il valore in lite sia superiore a 250 euro, relative a:
 - contratti con fornitori di beni e/o servizi da lui commissionati e/o ricevuti;
 - controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà o altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in Polizza ove viene svolta l'attività;
 - vertenze con agenti e rappresentanti;
 - contratti individuali di lavoro con propri Prestatori di lavoro e collaboratori identificati nel libro unico del lavoro

Procedimenti penali

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e dell'Assicurato qualora, a causa di fatti connessi allo svolgimento dell'attività assicurata, siano sottoposti a Procedimento penale per Delitto colposo o per Contravvenzione, compresi quelli derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa.

Procedimenti penali per delitti dolosi

La garanzia vale per la tutela dei diritti del Contraente e dell'Assicurato che siano sottoposti a Procedimento penale per Delitto doloso, purché vengano prosciolti o assolti con decisione passata in giudicato o nei loro confronti venga emesso decreto di archiviazione, **fermo restando l'obbligo per l'Assicurato di denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio il Procedimento penale.**

In tal caso la Compagnia rimborserà le spese di difesa so-

stenute quando la sentenza sia passata in giudicato.

Sono esclusi i casi di estinzione del Reato per qualsiasi causa. La Compagnia provvederà all'anticipo delle spese legali e/o peritali nei limiti di 3.000 euro, in attesa della definizione del giudizio. In caso di mancanza di assoluzione o proscioglimento o archiviazione, con provvedimento definitivo, l'Assicurato sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato.

Opposizione alle Sanzioni Amministrative

La garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e dell'Assicurato qualora debba presentare ricorso gerarchico e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso una Sanzione amministrativa comminata dall'Autorità preposta. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a 500 euro.

Garanzia "231"

La garanzia riguarda anche la tutela dei diritti del Contraente nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 231/01 e successive modifiche e/o integrazioni, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" qualora, nell'ambito dell'attività assicurata:

1. l'Assicurato, coinvolto nelle indagini, risulti in possesso di modello preventivo di organizzazione non adeguato. La garanzia si estende alla predisposizione delle misure previste dall'art. 16 lett. b) del D.Lgs. 231 necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine della non applicazione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali Spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'Assicurato. **La garanzia è prestata nel limite di 2.500 euro per Sinistro, già compreso nel Massimale indicato in Polizza;**
2. sono inoltre comprese le spese relative all'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di Procedimenti penali per ottenere il Risarcimento di danni a persone e/o Cose subiti per fatti illeciti di terzi, da parte degli aventi diritto, dell'INAIL, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni dei familiari delle vittime di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 61 D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Consulenza legale telefonica

Ad integrazione delle garanzie, la Compagnia garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in Polizza, tramite il numero verde 800.34.55.43.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

Validità territoriale

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati della UE, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

La garanzia non vale per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli a motore, imbarcazioni o aerei;
- materia fiscale ed amministrativa salvo quanto espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione;
- controversie riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività assicurata;
- controversie relative all'acquisto o alla costruzione di beni immobili;
- controversie relative all'acquisto di beni mobili registrati;
- vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi che l'Assicurato effettui;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, esclusiva e concorrenza sleale;
- controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori;
- controversie relative a trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione di azienda.

Garanzie aggiuntive (valide solo se richiamate in Polizza)

Vertenze relative a forniture di beni o a prestazione di servizi

La garanzia è estesa alle vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall'Assicurato, compreso il recupero dei crediti. In deroga a quanto previsto al paragrafo "Validità territoriale" del capitolo "Cosa e come assicuriamo", la garanzia è operante per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti nel Territorio italiano, entro il limite massimo di denunce previsto in Polizza. **Tale limite non potrà superare il numero di due per anno assicurativo.**

Per dette vertenze non si tiene conto del valore minimo in lite previsto al paragrafo "Procedimenti Civili e Penali".

In caso di Sinistro

Insorgenza del Sinistro

Il Sinistro s'intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo si assumono aver posto in essere la prima infrazione di una disposizione di legge o il primo inadempimento di una previsione di contratto.

La garanzia assicurativa riguarda i Sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione della Polizza, se si tratta di Risarcimento di danni extracontrattuali o di Procedimento penale o di ricorso/opposizione a Sanzioni amministrative;
- trascorsi novanta giorni dalla stipulazione della Polizza negli altri casi.

Qualora la Polizza sostituisca analoga copertura, la carenza decorre dalla data di effetto della Polizza sostituita.

Se il contratto è emesso in sostituzione di analogo contratto precedentemente in essere per il medesimo oggetto e purché il contratto abbia avuto una durata minima di novanta giorni, la garanzia riguarda i Sinistri che insorgono dalle ore 24 del giorno di stipulazione del nuovo contratto. Nelle vertenze relative a contratto di lavoro dipendente, in caso di interruzione del rapporto, l'Insorgenza del Sinistro si identifica con la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La garanzia non viene prestata per i Sinistri relativi a contratti, obbligazioni, patti ed accordi comunque denominati per i quali, al momento della stipulazione della Polizza, fosse già stata data disdetta o esercitato il recesso o la cui rescissione, risoluzione, annullamento, dichiarazione di nullità od inefficacia o modificazione fossero già state chieste da una delle parti.

Il Sinistro si intende unico a tutti gli effetti, in presenza di:

- vertenze promosse da o contro più persone assicurate ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto, nei quali siano coinvolte una o più persone assicurate. In tal caso la garanzia verrà prestata a favore dell'Assicurato contraente.

Obblighi

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne tempestiva comunicazione a D.A.S. in via preferenziale o subordinatamente alla Compagnia, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

E' pertanto preferibile che la denuncia corredata dai relativi documenti, venga inviata direttamente a D.A.S. in via Enrico Fermi, 9/b - 37135 VERONA - Fax 045/8351023, utilizzando lo specifico modulo.

I Sinistri denunciati oltre 2 anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l'Assicurato la prescrizione del diritto alla garanzia, secondo il disposto dell'art. 2952 del Codice Civile.

L'Assicurato dovrà far pervenire a D.A.S. o alla Compagnia notizia di ogni atto a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario con la massima tempestività.

Scelta del legale

Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro, l'Assicurato ha facoltà di scegliere un legale in tutti i tipi di procedimenti/vertenze assicurati, ad eccezione dell'eventuale fase stragiudiziale di quelli civili, che sarà gestita da DAS nei termini indicati al successivo paragrafo Gestione del Sinistro.

Il legale deve svolgere stabilmente la propria attività in una località facente parte del Circondario ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia.

Se l'Assicurato sceglie un legale che non svolge stabilmente

la propria attività presso il Circondario del Tribunale competente, la Compagnia garantirà gli onorari del domiciliatario, con il limite della somma di 3.000 euro. Tale somma è compresa nei limiti del Massimale per Sinistro e per anno.

La scelta del legale fatta dall'Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con D.A.S. o con la Compagnia.

Gestione del Sinistro

Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa penale, D.A.S. trasmette la pratica al legale designato ai sensi della precedente paragrafo "Scelta del legale".

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o a periti devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata di un titolo verrà estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia si limita alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito al passivo.

Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza, con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benessere, i quali verranno ratificati da D.A.S. dopo che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

D.A.S. non è responsabile dell'operato di legali e periti.

L'I.V.A. sulle parcelle dei professionisti è a carico dell'Assicurato, quando non costituisce un costo fiscale per l'Assicurato stesso.

Disaccordo sulla gestione del Sinistro

In caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e D.A.S. sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'Assicurato, di un giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, a richiesta di una delle parti da formularsi con lettera raccomandata, potrà essere demandata ad un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di Arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e Rischio con facoltà di ottenere da D.A.S. la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, nel caso in cui il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da D.A.S. stessa, in linea di fatto o di diritto.

Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato,

mentre spetta a D.A.S. quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, diritti, onorari e relativi accessori.

Sezione - Assistenza

Premessa

In relazione alla normativa di cui al D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e in accordo con le opzioni consentite dagli artt. 163 e 164 di tale decreto, la Compagnia ha scelto di affidare la gestione dei Sinistri relativi alla garanzia Assistenza a Mapfre Asistencia Compañía Internacional de Seguros y Reaseguros S.A. (di seguito "Mapfre Asistencia S.A."), con sede a Verrone (BI) – Strada Trossi 66



oppure + 39 015-255.9790.

Cosa e come assicuriamo

Sono garantite all'Assicurato le prestazioni dei servizi di assistenza sottoindicate.

L'Assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

1. Invio di un idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali dell'azienda, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano e la Compagnia terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di 200,00 euro per Sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

• Impianto idraulico

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento nei locali dell'azienda provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato;
- b) mancanza d'acqua nei locali dell'azienda provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato;
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari presenti nei locali dell'azienda provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del Fabbricato.

La prestazione non è dovuta:

1. per i casi di cui alle lettere a) e b) relativamente a Sinistri dovuti a:
 - guasti e/o otturazioni di rubinetti e di tubature mobili collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura;

- negligenza dell'Assicurato;
 - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne al Fabbricato;
2. per il caso di cui alla lettera c) relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari e/o degli elettrodomestici.

• Impianto di riscaldamento

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di Tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali dell'azienda;
 - b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento dell'azienda.
- La prestazione non è dovuta – per il caso di cui alla lettera a)- per Sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.

2. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'azienda, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano e la Compagnia terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di 200,00 euro per Sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione non è operante per i seguenti casi:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'azienda a monte del contatore.

3. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza presso i locali dell'azienda, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un fabbro e la Compagnia terrà a proprio carico le spese per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di 200,00 euro per Sinistro. Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- Furto o tentato Furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura dei locali dell'azienda che ne rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, e Esplosione, Scoppio, allagamento.

4. Invio di un serrandista in caso di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un serrandista presso i locali dell'azienda, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano e la Compagnia terrà a proprio

carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 200,00 euro per Sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura delle saracinesche che rendano impossibile l'accesso;
- quando sia compromessa la funzionalità dei sistemi di chiusura delle saracinesche dei locali dell'azienda, in modo tale da non garantirne la sicurezza, a seguito di Furto o di tentato Furto, Incendio, Esplosione, Scoppio, allagamento.

5. Invio di un vetraio per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un vetraio presso i locali dell'azienda, a seguito di Furto o tentato Furto regolarmente denunciati alle Autorità giudiziaria o di Polizia, nonché Incendio, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano e la Compagnia terrà a proprio carico le spese di uscita e di manodopera **fino ad un massimo di 200,00 euro per Sinistro.**

La prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali dell'azienda non sia garantita.

6. Interventi d'emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali dell'azienda e del relativo Contenuto, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura e la Compagnia terrà a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimo di 200,00 euro per Sinistro.**

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali dell'azienda, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali dell'azienda, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è operante:

1. per il caso di cui alla lettera a), relativamente a Sinistri dovuti a:
 - guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
 - rottura delle tubature esterne del Fabbricato;
 - negligenza dell'Assicurato.
2. per il caso di cui alla lettera b), relativamente a Sinistri dovuti a traccimazione causata da rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.

7. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di Incendio, Esplosione, Scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, Furto o tentato Furto, che abbiano colpito i locali dell'azienda, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dell'azienda.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese **fino ad un massimo di 200,00 euro per Sinistro.**

8. Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio in Italia o all'estero (**distanza minima 50 km dal comune di residenza dell'Assicurato**) e, a causa di uno dei Sinistri descritti ai precedenti paragrafi, oppure in conseguenza di Furto, tentato Furto, atti vandalici, Incendio, fulmine, Esplosione, Scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria azienda, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata e **la Compagnia terrà a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di 200,00 euro per Sinistro.**

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare un veicolo in loco, la

Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, la cui relativa spesa sarà a carico della Compagnia. **La prestazione non è operante se l'Assicurato non presenta alla Struttura Organizzativa un'adeguata documentazione sul Sinistro che ha dato luogo alla prestazione.**

9. Recupero dati

A seguito di perdita di dati conservati su supporto magnetico, l'Assicurato potrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa. 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 per essere supportato da un tecnico informatico nel recupero dei dati.

In caso di impossibilità del recupero dei dati per via telefonica, la Struttura Organizzativa provvederà al ritiro del supporto presso l'Assicurato per effettuare l'analisi fisica e logica del supporto magnetico danneggiato.

I tecnici informatici provvederanno a:

- identificare il problema;
- verificare la leggibilità del supporto (presenza di segnale su supporti magnetici e percentuale dell'eventuale superficie non leggibile);
- stimare i costi e i tempi necessari per il recupero dei dati tenendone a proprio carico i relativi costi.

L'Assicurato riceverà comunicazione dei costi e dei tempi necessari per il recupero dei dati; in caso di accettazione del preventivo i tecnici informatici provvederanno al recupero dei dati su nuovo supporto magnetico indicato dall'Assicurato. **I costi relativi a preventivo, recupero e riconsegna del supporto magnetico danneggiato e/o nuovo saranno a carico della Compagnia, mentre restano a carico dell'Assicurato i costi sopra preventivati in relazione al recupero dei dati stessi.**

10. Consulenza medica

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio avvenuto in itinere, nonché incorso all'interno delle pertinenze aziendali, o nello svolgimento di una prestazione resa all'esterno dell'azienda o presso terzi, necessiti di una consulenza medica, potrà mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Orga-

nizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

11. Invio di un medico

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio avvenuto in itinere, nonché incorso all'interno delle pertinenze Aziendali, o nello svolgimento di una prestazione resa all'esterno dell'azienda o presso terzi, necessiti di un medico dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi e non riesca a reperirlo, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, provvederà ad inviare, a spese della Compagnia, uno dei medici convenzionati. In caso di impossibilità da parte di uno dei medici convenzionati ad intervenire personalmente, la Struttura Organizzativa organizzerà, in via sostitutiva, il trasferimento dell'Assicurato nel centro medico idoneo più vicino mediante autoambulanza e la Compagnia terrà a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo complessivo di 200,00 euro per Sinistro.

Delimitazioni ed esclusioni

Esclusioni

Tutte le Prestazioni non sono dovute per Sinistri provocati o dipendenti da:

- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, Atti di terrorismo;
- dolo dell'Assicurato.

Effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

1. Tutte le prestazioni sono fornite fino a un massimo di 3 volte per anno assicurativo.
2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire Indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
3. Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di 2 anni dalla data del Sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.
4. Il diritto alle prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa stessa al verificarsi del Sinistro.
5. Sono a carico dell'Assicurato tutte le spese necessarie al ripristino di parti del locale dell'azienda interessate dall'intervento di assistenza. Gli interventi su aziende di terzi e/o su parti di proprietà comune del Fabbricato saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei

terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità di terzi, la Compagnia avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo della prestazione.

6. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero Risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Compagnia di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del Sinistro ad ogni Compagnia assicuratrice e specificamente alla Compagnia nel termine di 3 giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra copertura, le presenti prestazioni di assistenza saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione di assistenza.
7. Il servizio è regolato dalla legge italiana. Tutte le controversie relative al servizio sono soggette alla giurisdizione italiana.

In caso di Sinistro

Istruzioni per la richiesta di Assistenza

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde: 800-181515 oppure al numero: + 39 015-255.9790 oppure può scrivere a:

MAPFRE ASISTENCIA S.A.,
Strada Trossi 66
13871 Verrone (BI)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. Il tipo di assistenza di cui necessita
2. Nome e Cognome
3. Numero di Polizza preceduto dalla sigla ZUVI
4. Indirizzo del luogo in cui si trova
5. Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Allegati: moduli di denuncia Sinistro

Gentile cliente,

abbiamo predisposto questo modulo per semplificare le operazioni in caso di Sinistro e rendere più veloce la liquidazione del danno.

La invitiamo a compilare il modulo con attenzione e di inoltrarlo, personalmente o via fax, al suo Intermediario assicurativo.

Le ricordiamo inoltre che, in caso di Furto, atto doloso, Incendio e negli altri casi previsti dalla legge, occorrerà inviare anche la denuncia all'Autorità giudiziaria effettuata nei termini e nei modi indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Da inoltrare via fax o mediante lettera raccomandata all'Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza o alla Compagnia.
Spett.le D.A.S.
Via Enrico Fermi, 9/b
37135 VERONA - Fax 045/83.51.023

SI RACCOMANDA LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODULO PER CIASCUNO DEI TIPI DI SINISTRO DA DENUNCIARE. IN CASO DI PRESENZA CONTESTUALE DI DIVERSI TIPI DI SINISTRO, SI RACCOMANDA DI PROCEDERE ALLA COMPILAZIONE DI UN MODULO PER TIPO DI SINISTRO.

ASSICURATO - CONTRAENTE

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		INDIRIZZO
TELEFONO	FAX	E-MAIL

AVVERSARIO

COGNOME NOME / RAGIONE SOCIALE		INDIRIZZO
TELEFONO	FAX	E-MAIL

RAPPORTI INTERCORRENTI CON LA CONTROPARTE

--

SINISTRO

DATA SINISTRO	LUOGO SINISTRO
---------------	----------------

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEL SINISTRO (FATTI, LUOGHI, CIRCOSTANZE, ECC.)

TESTIMONI: GENERALITÀ COMPLETE, INDIRIZZO, PROFESSIONE (SE I GIORNALI HANNO RIFERITO IL FATTO, UNIRE I RITAGLI)

VOSTRE RICHIESTE (PRECISARE ESATTAMENTE LE VOSTRE RICHIESTE)

PRETESE AVVERSARIE (QUALI RICHIESTE O CONTESTAZIONI SONO STATE AVANZATE DA PARTE AVVERSARIA)

SCELTA DEL LEGALE (AI SENSI DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA):

--

RICHIAMO DI ALCUNE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RELATIVE ALLA "GESTIONE DEL SINISTRO": Ricevuta la denuncia del Sinistro, D.A.S. si riserva la facoltà di svolgere, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Dopo la denuncia del Sinistro, ogni accordo transattivo o composizione della vertenza devono essere preventivamente concordati con D.A.S.; in caso contrario l'Assicurato risponderà di tutti gli oneri sostenuti da D.A.S. per la trattazione della pratica.

ALLEGATI

<input type="checkbox"/> Copia sanzioni amministrative	<input type="checkbox"/> Copia documentazione contrattuale	<input type="checkbox"/> Copia libro matricola
<input type="checkbox"/> Altro (specificare) _____		
Totale pagine allegate inclusa la presente		

DATA E FIRMA

DATA COMPILAZIONE DEL MODULO	FIRMA DEL DICHIARANTE (ASSICURATO Contraente della Polizza)
------------------------------	---

IMPORTANTE

Zurich Insurance plc

Sede a Zurich House, Ballsbridge Park, Dublino 4, Irlanda

Registro del Commercio di Dublino n. 13460

Sottoposta alla vigilanza dell'Autorità Irlandese

preposta alla regolamentazione dei servizi finanziari

Rappresentanza Generale per l'Italia: Via Benigno Crespi, 23 - 20159 Milano

Telefono +39.0259661 - Fax +39.0259662603

Iscritta all'Albo Imprese IVASS (Elenco I) il 3.1.08 al n. 1.00066

C.F./P.IVA/R.I. Milano 05380900968

Rappresentante Generale per l'Italia: A. Castellano

Indirizzo PEC: zurich.insurance.plc@pec.zurich.it - www.zurich.it

modello P2055.CGA - ed. 01.2019



ZURICH[®]